SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 ottobre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Canaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Canaro (Rovigo);

Considerato altresì che, in data 12 agosto 2010, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Canaro (Rovigo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Canaro (Rovigo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Claudio Giorgio Garbellini.

Il citato amministratore, in data 12 agosto 2010, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Canaro (Rovigo).

Roma, 10 settembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A11989

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 6 agosto 2010.

Riconoscimento di idoneità all'uso in mare del prodotto disinquinante ad azione assorbente denominato Recam commercializzato dalla società SA Envitech S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

Visto il decreto del direttore generale per la difesa del mare in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», così come modificato dal decreto del direttore generale per la protezione della natura in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;

Vista l'istanza prodotta, ai sensi dell'art. 2 del summenzionato D.D. 23 dicembre 2002, dalla società S.A. Envitech in data 30 settembre 2009, diretta ad ottenere il riconoscimento di idoneità tecnica del prodotto assorbente denominato RECAM da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi;

Esaminata la documentazione tecnica necessaria, relativa al suddetto prodotto (scheda di identificazione e test di stabilità, di efficacia e di tossicità), fatta pervenire dalla società istante con la citata nota del 30 settembre 2009;

Esaminata la documentazione integrativa inviata dalla società istante in allegato alla nota del 26 marzo 2010, e preso atto:

a. che risultano essere allegate le certificazioni delle analisi effettuate ai sensi del citato D.D. 23 dicembre 2002;

b. della conformità della documentazione prodotta con quanto richiesto dal citato D.D. 23 dicembre 2002;

c. che il prodotto RECAM è ascrivibile alla categoria dei prodotti disinquinanti ad azione assorbente il cui riconoscimento di idoneità all'uso in mare è regolamentato dal suddetto D.D. 23 dicembre 2002;

Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del D.D. 23 dicembre 2002, dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nota prot. n. 24392 del 19 luglio 2010) e dall'Istituto Superiore di Sanità (note prot. n. 60538 del 3 dicembre 2009 e nota prot. n. 33817 del 27 luglio 2010), secondo i quali, sulla base della documentazione tecnica allegata alla istanza, il prodotto RECAM è risultato idoneo all'impiego in mare;

Decreta:

Art. 1.

Il prodotto assorbente denominato RECAM della Società S.A. Envitech s.r.l. è riconosciuto idoneo all'impiego in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

Art. 2.

La validità del presente riconoscimento di idoneità decorre dalla data del presente decreto, ha durata triennale ed è rinnovabile.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2010

Il direttore generale: GRIMALDI

10A11844

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 settembre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Oroscopo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con D.P.R. 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro (dell'Economia *e)* delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/90 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

È indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Oroscopo».

La distribuzione dei biglietti inizierà all'esaurimento delle scorte della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Oroscopo» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 29 novembre 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. n. 291 del 15dicembre 2007.

Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 12.840.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 12.840.000 biglietti ammonta ad € 16.271.600,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

Struttura premi

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 12.840.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
4	100.000,00
16	1.000,00
46	500,00
100	250,00
2.936	100,00
20.898	50,00
95.230	20,00
297.730	10,00
856.000	5,00
2.653.600	2,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

Biglietti

1. Il biglietto è stampato in quattro versioni, di colori differenti, ognuna dedicata ad un elemento dello zodiaco (terra, aria, acqua e fuoco).

2. Il lay.out del biglietto, unico in quattro versioni e non modificabile , è visionabile sui siti: www.aams.gov.it e www.grattaevinci.com/.

3. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

4. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

Meccanica di gioco

1. Nel biglietto sono presenti due distinte aree di gioco. La prima, relativa al «gioco 1», riproduce, l'immagine di un cerchio al cui interno è contenuta una stella, contraddistinto dalla scritta «Il giorno vincente» e, a seconda delle versioni del biglietto, dalla scritta «segni di terra», «segni di aria», «segni di acqua», «segni di fuoco». Nella parte restante dell'area di gioco è riprodotta l'immagine di cinque pianeti ciascuno dei quali contraddistinto dalla scritta «premio».

La seconda area di gioco, relativa al «gioco 2», situata a destra del biglietto, reca la scritta «Il segno della fortuna», nella parte superiore, e la scritta «Premio» nella parte inferiore e una raffigurazione dello zodiaco e l'immagine di quattro cerchi, al cui interno è contenuta una stella d'oro.

2. Gioco 1: Si deve grattare il cerchio contraddistinto dalla scritta «Il Giorno Vincente» e, a seconda delle versioni del biglietto, dalla scritta «segni di terra», «segni di aria», «segni di acqua», «segni di fuoco» per scoprire la data (numero del giorno e mese) celata sotto di esso. Successivamente si devono grattare i cinque pianeti. Se la data rinvenuta ne «Il Giorno Vincente» si trova sotto uno o più dei cinque pianeti, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Gioco 2: Si deve grattare l'intera area di gioco per scoprire i segni zodiacali presenti sotto i 4 cerchi d'oro e l'importo presente sotto la scritta «Premio»: se sotto i 4 cerchi d'oro, si rinvengono due identici segni zodiacali si vince l'importo indicato sotto la scritta «Premio».

3. Qualora sul biglietto si rilevino più premi, la vincita complessiva è determinata dalla somma di tutti i premi vinti.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali s.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l,. comunicata ad AAMS. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento di AAMS pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio. Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la mo-

dalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta;

presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Gestione stralcio

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. nazionale ad estrazione istantanea denominata «Oroscopo» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 29 novembre 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 291 del 15 dicembre 2007.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 settembre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 171

10A12160

DECRETO 30 settembre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Nuovo batti il banco».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con D.P.R. 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro (dell'Economia *e)* delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 21 del decreto- legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009; Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/90 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. È indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Nuovo batti il banco».

2. La distribuzione dei biglietti inizierà all'esaurimento delle scorte della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Batti il banco» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 maggio 2004 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 2004.

Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 16.800.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 16.800.000 biglietti ammonta ad € 20.842.500,00. 2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

Struttura premi

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 16.800.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
7	100.000,00
630	1.000,00
2.450	250,00
28.000	100,00
84.000	20,00
224.000	15,00
560.000	7,00
1.204.000	3,00
1.764.000	2,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

Biglietti

1. Il lay.out del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: www.aams.gov.it e www.grattaevinci.com.

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

Meccanica di gioco

1. L'area di gioco, ricoperta da speciale vernice asportabile da raschiare, è suddivisa in due sezioni: la prima contraddistinta dalla scritta «Banco» e la seconda che reca l'indicazione «Le tue carte». Si devono scoprire tutte le carte, quelle contrassegnate dalla scritta «Le tue carte» e quella del «Banco». Se il punteggio, secondo quanto riportato al comma seguente, rinvenuto in una delle «Tue carte» supera quello del «Banco», si vince il premio corrispondente alla carta vincente de «Le tue carte».

2. Il punteggio delle carte è quello di seguito indicato in ordine decrescente:

Asso (supera tutte le altre carte);
Re (supera Regina, Fante, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2);
Regina (supera Fante, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2);
Fante (supera 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2),
10 (supera 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2);
9 (supera 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2),
8 (supera 7, 6, 5, 4, 3, 2),
7 (supera 6, 5, 4, 3, 2);
6 (supera 5, 4, 3, 2);
5 (supera 4, 3, 2);
4 (supera 3, 2);
3 (supera 2);
2.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali s.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l,., comunicata ad AAMS. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento di AAMS pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la mo-

dalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

- presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Viale del Campo Boario 56/D – 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta.

- presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Gestione stralcio

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Batti il banco» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 maggio 2004 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 2004.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 settembre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 170

10A12161

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 settembre 2010.

Bando per la presentazione di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori per favorire ricambio generazionale e sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca (Futuro in ricerca 2010 - FIRB n. 584/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge n. 85, del 16 maggio 2008, convertito con modificazione dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/00 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2006);

Visto l'art. 1 comma 870 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che istituisce il Fondo per gli Investimenti della Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse del FIRB;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base» (Regolamento FIRB), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 1132/Ric. del 5 settembre 2007, e successive modifiche e integrazioni, con cui è stata nominata la Commissione incaricata ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato D.M. n. 378/Ric del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento (Commissione FIRB);

Visto il decreto ministeriale n. 755 del 18 novembre 2009, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, 50 milioni di euro a valere sulle risorse FIRST 2009 per iniziative in favore di giovani ricercatori;

Considerata la necessità di proseguire nell'opera volta a favorire il ricambio generazionale presso gli atenei e gli enti di ricerca pubblici afferenti al MIUR, destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori;

Considerato che appare altresì fondamentale garantire il necessario sostegno economico anche alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti di ricerca pubblici afferenti al MIUR;

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione del decreto di cui all'art. 6 comma 1 del D.M. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;

Decreta:

Art. 1.

Programma «Futuro in ricerca 2010»

Attraverso il Programma «Futuro in Ricerca 2010» questo Ministero intende proseguire nell'opera volta a favorire sia il ricambio generazionale sia il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori.

Il programma si concretizza nella presentazione, da parte dei soggetti di cui alle sottoindicate «Linee d'intervento» in qualità di Responsabili di progetto (Principal Investigator) e secondo le modalità e nei termini successivamente indicati, di progetti di ricerca fondamentale, anche a rete, di durata almeno triennale.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

1. Il programma «Futuro in ricerca 2010» è rivolto:

a) Linea d'intervento 1: a dottori di ricerca italiani o comunitari, non strutturati presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano compiuto il 32° anno di età alla data di scadenza del presente bando e che, alla stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da più di 2 anni e da meno di 6 anni;

b) Linea d'intervento 2: a dottori di ricerca italiani o comunitari, non strutturati presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano compiuto il 36° anno di età alla data di scadenza del presente bando e che, alla stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da più di 6 anni e da meno di 10 anni;

c) Linea d'intervento 3: a giovani docenti o ricercatori che non abbiano compiuto il 40° anno alla data di scadenza del presente bando, già strutturati presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR.

2. I dottori di ricerca rientranti nella Linea di intervento 1 debbono avere almeno tre pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali.

3. I dottori di ricerca rientranti nella Linea di intervento 2 debbono avere almeno sei pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali.

4. Per i dottori di ricerca di linea 1 o di linea 2 già in possesso di specializzazione conseguita, precedentemente al dottorato, presso una scuola di specializzazione universitaria, i limiti di età anagrafica di cui al comma 1 del presente articolo sono incrementati di un numero di anni pari alla durata della scuola di specializzazione.

Art. 3.

Tipologie di ricerca

Il Programma «Futuro in ricerca 2010» intende finanziare progetti di ricerca fondamentale, anche a rete, rientranti in uno qualsiasi dei settori scientifici definiti dall'European Research Council.

Saranno peraltro considerate prioritarie (secondo le modalità e nei limiti specificati al successivo art. 7) le tematiche relative alle energie alternative e/o sostenibili, all'agricoltura e ambiente, al patrimonio artistico-culturale e ambientale, alla mobilità sostenibile, all'homeland security, alla salute e alle scienze della vita, ritenute strategiche per l'economia nazionale.

Art. 4.

Modalità di intervento

1. Per le finalità indicate all'art. 1 del presente bando ed ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 26 marzo 2004 n. 378/Ric., il FIRB cofinanzia, nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro, al lordo della quota dell'1% per le attività di valutazione e monitoraggio, progetti di ricerca fondamentale di durata almeno triennale.

2. Alle diverse linee di intervento sono riservate le seguenti risorse, sempre al lordo della quota dell'1% per le attività di valutazione e monitoraggio:

a) 10 milioni di euro per la Linea di intervento 1;

b) 20 milioni di euro per la Linea di intervento 2;

c) 20 milioni di euro per la Linea di intervento 3.

3. Qualora le risorse relative a una linea d'intervento non siano totalmente assegnate per carenza di progetti ammessi a finanziamento, le quote residuali sono portate in accrescimento al finanziamento delle altre linee d'intervento, in quota proporzionale alle risorse indicate al comma 2.

Art. 5.

Caratteristiche dei progetti

1. Ogni progetto di ricerca è proposto da un giovane dottore di ricerca o docente o ricercatore in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 (coordinatore di progetto) e, indipendentemente dall'appartenenza alla linea d'intervento, può prevedere una o più unità di ricerca, facenti capo ad atenei italiani, statali o non statali, o ad enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR; anche le singole unità di ricerca (una delle quali deve far capo allo stesso coordinatore di progetto) debbono ricadere sotto la responsabilità scientifica di un giovane dottore di ricerca o docente o ricercatore in possesso degli stessi requisiti indicati nell'art. 2; nell'ambito di uno stesso progetto possono essere ricomprese unità di ricerca appartenenti a diverse linee d'intervento, fermo restando che la riserva delle risorse di cui al precedente comma 2, si intende riferita alla linea d'intervento del coordinatore di progetto.

2. Il coordinatore di progetto e i responsabili di unità di ricerca, in sede di presentazione della domanda, attestano l'ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e si impegnano a completare le attività di progetto presso le istituzioni indicate all'atto della presentazione del progetto stesso.

3. Il Coordinatore di progetto ha la responsabilità scientifica e organizzativa del progetto, fatta salva la responsabilità di ogni unità di ricerca nella gestione operativa dei contributi assegnati, nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità.

4. I progetti, redatti sia in italiano sia in inglese, sono presentati esclusivamente per via telematica entro il termine di cui al successivo art. 6. Entro i dieci giorni successivi a tale termine, copia cartacea dei progetti deve essere trasmessa, debitamente sottoscritta dai proponenti, ai Rettori degli atenei d'appartenenza o ai Presidenti degli enti di ricerca di appartenenza. Per verifiche successive, il Ministero può chiedere copia del documento depositato.

5. I progetti sono redatti utilizzando modelli/domanda (A e *B)* appositamente predisposti dal Ministero, e disponibili in rete nello specifico sito http//futuroinricerca.miur.it. I progetti devono contenere, tra l'altro, l'indicazione dei seguenti dati:

a) titolo del progetto e settore ERC di afferenza;

b) nome del coordinatore di progetto e dei responsabili delle unità di ricerca partecipanti;

c) elenco dei partecipanti al progetto di ricerca suddivisi per unità operative;

d) riassunto (abstract) del progetto di ricerca;

e) parole chiave proposte;

f) obiettivi finali che il progetto si propone di raggiungere;

g) stato dell'arte;

h) articolazione del progetto e tempi di realizzazione;

i) ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e relative modalità di integrazione e collaborazione;

l) costo complessivo del progetto, articolato per voci di spesa, secondo quanto previsto dal D.M. 378 del 24 marzo 2004;

m) risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per l'avanzamento della conoscenza e le eventuali potenzialità applicative;

n) elementi e criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti.

6. Non è ammessa la partecipazione a più di una proposta progettuale nell'ambito dell'intero programma «Futuro in Ricerca 2010».

7. A tutti i ricercatori che risultano coinvolti (come coordinatori di progetto, o come responsabili di unità o come semplici partecipanti) nei progetti in corso di svolgimento e finanziati dal precedente Programma «Futuro in ricerca», di cui al D.D. 19.12.2008 prot. 1463/ric/2008, è fatto divieto di partecipare a qualunque titolo al presente bando.

8. Nel caso in cui il coordinatore di progetto o di unità di ricerca sia un giovane dottore di ricerca non strutturato (linee d'intervento 1 e 2), l'istituzione scientifica ospitante, entro 30 giorni dalla scadenza del presente bando, trasmette al MIUR (anche cumulativamente, con apposito elenco nominativo) l'apposita dichiarazione attestante la propria disponibilità a stipulare con il giovane ricercatore, nel rispetto della normativa vigente, uno specifico contratto di durata almeno pari alla durata del progetto. La mancata dichiarazione di disponibilità comporta l'esclusione dell'intero progetto dalle successive procedure di cui al presente bando. In caso di finanziamento, la successiva mancata stipula del contratto prima dell'avvio del progetto comporta la decadenza dell'intero progetto dall'ammissione al finanziamento.

9. Per ogni progetto ammesso al finanziamento, l'entità del contributo FIRB è definita tenendo conto dei criteri stabiliti dal D.M. 378 del 26 marzo 2004, nella misura del 70% dei costi esposti, fatta eccezione per i contratti con giovani ricercatori, interamente a carico del MIUR.

10. Al termine dei progetti, una commissione di esperti di settore, anche di nazionalità non italiana, procederà ad una valutazione ex-post incentrata sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, fornendo un giudizio complessivo e conclusivo.

Art. 6.

Termine di presentazione e dimensioni finanziarie

1. La scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento è fissata al 23 novembre 2010, alle ore 17.00, per i coordinatori di progetto (modello *A)*, e al 15 novembre 2010, alle ore 17.00, per i responsabili di unità (modello *B)*.

2. Il costo relativo a ciascun progetto deve risultare compreso tra euro 300.000 ed euro 1.200.000.

Art. 7.

Valutazione scientifica e relativi criteri

1. La selezione delle proposte è curata dalla Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004 (Commissione FIRB), che ha la responsabilità della valutazione dei progetti e funzione di garanzia nei confronti della comunità scientifica e del Ministero, e che si avvale, per lo svolgimento dei suoi compiti, sia dell'opera di revisori anonimi, anche stranieri, selezionati dalla Commissione tra gli esperti appartenenti alla banca dati del Ministero, utilizzando le parole chiave indicate nei progetti e secondo il criterio della «peer review» (prima fase: valutazione scientifica), sia di panel di esperti (un panel per ciascuna delle aree tematiche di cui al precedente art. 3), ognuno dei quali composto da tre esperti di settore, sempre selezionati dalla Commissione tra gli esperti appartenenti alla banca dati del Ministero (seconda fase: audizioni).

2. Nella fase di valutazione scientifica, ciascun progetto è valutato da due revisori indipendenti, che devono rilasciare, per via telematica, una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità.

3. La procedura valutativa si svolge per via telematica, garantendo ai revisori di poter formulare giudizi analitici e di riassumerli in valutazioni sintetiche finali espresse su scale predefinite di valori numerici, secondo i seguenti criteri:

a) rilevanza, originalità e possibile impatto della ricerca proposta e della sua metodologia, nonché potenzialità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte: fino a punti 25;

b) possibilità di conseguire nei tempi previsti i risultati attesi e coerenza tra le richieste economiche e la ricerca proposta: fino a punti 10;

c) qualificazione scientifica, anche in relazione al progetto presentato, del coordinatore di progetto e dei responsabili di unità, con riferimento alla valutazione della loro attività scientifica negli ultimi cinque anni secondo criteri di valutazione scientifica internazionali, ed alla competenza nel settore oggetto della proposta: fino a punti 25.

4. Qualora il progetto affronti una o più delle tematiche indicate al precedente art. 3, esso può beneficiare di un bonus di 3 punti relativamente al criterio di cui alla lettera a del precedente comma 3, fermo restando comunque il limite massimo di 25 punti complessivi previsti per tale criterio.

5. Qualora il coordinatore e/o almeno uno dei responsabili di unità abbia partecipato (sempre come coordinatore di progetto o responsabile di unità) al bando di cui al D.D. 1463/ric del 19 dicembre 2008 (Programma «Futuro in Ricerca» 2008) ricevendo un punteggio pari a 38/40 o superiore, senza peraltro aver conseguito il finanziamento, il progetto può beneficiare di un bonus di 3 punti relativamente al criterio di cui alla lettera c del precedente comma 3, fermo restando comunque il limite massimo di 25 punti complessivi previsti per tale criterio.

6. Sulla base dei criteri di cui al comma 2, i revisori indipendenti forniscono alla Commissione, per ogni progetto, un dettagliato giudizio congiunto.

7. Nel caso in cui i revisori non si accordino sul giudizio congiunto oppure nel caso di contraddizione tra giudizio espresso e punteggio attribuito o di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la Commissione individua un terzo revisore esterno ed attiva le più opportune procedure per permettere di addivenire comunque al giudizio congiunto.

8. Solo i progetti con punteggio complessivo almeno pari a 48/60 possono essere utilmente collocati nella graduatoria di cui al successivo comma 8, ai fini dell'eventuale ammissione alla fase di cui al successivo art. 8.

9. Al termine della procedura di valutazione di tutti i progetti presentati, la Commissione, sulla base dei punteggi assegnati dagli esperti, definisce, per ogni linea d'intervento, una graduatoria provvisoria dei progetti, ai fini dell'ammissione alla fase di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Audizioni e graduatorie finali

1. Per ogni linea d'intervento è ammesso alla fase delle audizioni, secondo l'ordine di graduatoria di cui al precedente art. 7, un numero di progetti tale da raggiungere (secondo le richieste formulate nei progetti stessi, e fermo restando quanto stabilito al comma 3 dell'art.4 del presente bando) un ammontare di risorse pari al doppio delle quote stabilite al comma 2 del precedente art. 4.

2. Le audizioni, riservate ai coordinatori di progetto, sono volte all'accertamento sia della reale conoscenza, da parte del proponente, delle tematiche di progetto (stato dell'arte, obiettivi, modalità attuative) e della lingua inglese, sia della reale attitudine del proponente alla gestione scientifica del progetto e al coordinamento delle unità di ricerca, con particolare riferimento agli aspetti di carattere temporale e finanziario.

3. Per ogni progetto ammesso alle audizioni, il competente panel esprime un giudizio analitico, riassunto in una valutazione numerica finale da 0 a 15 punti. Solo i progetti con punteggio almeno pari a 10/15 possono essere utilmente collocati nella graduatoria finale di cui al successivo comma 5, ai fini dell'eventuale ammissione al finanziamento.

4. Ogni panel fornisce altresì alla Commissione FIRB una dettagliata relazione, allegando i giudizi e i punteggi relativi a ciascuno dei progetti ammessi alle audizioni.

5. Per i soli progetti utilmente collocabili in graduatoria, nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 3, la Commissione FIRB somma i punteggi della prima fase e quelli della seconda fase e definisce, per ogni linea d'intervento, la graduatoria finale dei progetti, ai fini dell'ammissione al finanziamento.

6. La stessa Commissione FIRB propone al Ministero, nel rispetto dei vincoli di cui al precedente art. 4, e sulla base della graduatoria sopra indicata, l'elenco dei progetti da ammettere a finanziamento, indicando il contributo proposto per ciascuno di essi, sulla base della complessiva congruità accertata, ma comunque in misura non inferiore all'80% dell'ammontare richiesto o giudicato necessario.

7. Con apposito decreto ministeriale di recepimento delle proposte della Commissione, vengono rese pubbliche le graduatorie dei progetti finanziati, una per ogni linea d'intervento.

8. Il costo riconosciuto come congruo per ogni progetto è comunicato dal MIUR al Coordinatore di progetto che provvede a rideterminare i costi delle singole unità operative.

9. Dopo la rideterminazione, è emanato l'apposito decreto direttoriale di ammissione ai contributi, ed è altresì comunicata ai Rettori degli atenei e ai Presidenti degli enti di ricerca coinvolti nei progetti, ciascuno per la parte di propria competenza, la quota di finanziamento spettante ad ogni unità operativa.

10. Le modalità di erogazione dei contributi sono dettagliate in sede di emanazione del decreto direttoriale di ammissione ai contributi; tale decreto stabilisce altresì la definizione delle modalità di verifica in itinere delle attività e dei risultati effettivamente conseguiti, nonché le modalità di verifica delle spese effettivamente sostenute.

Art. 9.

Indicazioni operative e conclusione del procedimento

1. I progetti di cui al presente decreto debbono essere presentati, entro il termine di cui al precedente art. 5, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://sitofirb.cineca.it

2. Tutto il materiale prodotto è considerato rigorosamente riservato ed è utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.

3. La procedura di valutazione scientifica (referaggio) si conclude entro 180 giorni dalla data di scadenza del bando.

4. La procedura relativa alle audizioni, compresa la formulazione delle graduatorie finali, si conclude entro 90 giorni dall'insediamento dei panel

5. Responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Massulli - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca - Ufficio V - Piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.

Art. 10.

Richiesta di informazioni e modulistica

Per ogni informazione è possibile rivolgersi agli Uffici di ricerca degli Atenei e degli Enti pubblici di ricerca, ovvero all'indirizzo di posta elettronica futuroinricerca@miur.it, che assicura la tempestiva e corretta assistenza sia in fase di predisposizione dei progetti sia in fase di eventuale realizzazione degli stessi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

10A11845

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento alla sig.ra Pastor Juarez Jubicsa del Socorro, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza proposta dalla sig.ra Pastor Juarez Jubicsa del Socorro, nata il 10 novembre 1966 a Piura (Perù), cittadina peruviana, con la quale chiede il riesame del decreto datato 12 maggio 2009, ai fini dell'accesso all'albo degli assistenti sociali - sezione B ed esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il proprio decreto con il quale si riconosceva il titolo professionale di «Trabajador social» conseguito in Perù, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, ai fini dell'accesso all'albo degli assistenti sociali - sezione A ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che il riconoscimento era stato subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale su due materie;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente è in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sezione B dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Pastor Juarez Jubicsa del Socorro, nata il 10 novembre 1966 a Piura (Perù), cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo di «Trabajador social» quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11717

DECRETO 9 settembre 2010.

Riconoscimento alla sig.ra Minotti Tecla, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Minotti Tecla, nata il 19 agosto 1964 a Giussano, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente sig.ra Minotti è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 29 ottobre 1997 in Italia presso la Università degli studi di Milano;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Monza il 26 giugno 2001;

Considerato che il «Ministerio dell'Educacion» spagnolo, con atto del 28 novembre 2008, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta al «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione»del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (Regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003, n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Considerato il difforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Minotti Tecla, nata il 19 agosto 1964 a Giussano, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 9 settembre 2010

Il Direttore generale: SARAGNANO

10A11718

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 giugno 2010.

Recepimento della direttiva 2009/152/CE della Commissione del 30 novembre 2009 che modifica la direttiva 2006/135/CE della Commissione dell'11 dicembre 2006, recepita con decreto 17 ottobre 2007, per quanto riguarda la scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Vista la direttiva 2006/135/CE della Commissione dell'11 dicembre 2006 che ha iscritto la sostanza attiva carbendazim nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991;

Visto il decreto ministeriale del Ministro del 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 2008, che ha recepito la direttiva 2006/135/CE della Commissione dell'11 dicembre 2006 con l'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che la direttiva 2006/135/CE della Commissione dell'11 dicembre 2006 stabiliva quale termine di scadenza dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva carbendazim il 31 dicembre 2009;

Considerato che l'inclusione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di restrizioni riguardanti il periodo d'iscrizione e le colture su cui l'impiego era autorizzato;

Considerato che il Notificante ha presentato alla Commissione europea una richiesta di proroga dell'iscrizione di una sostanza attiva carbendazim nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991;

Considerato altresì che il Notificante ha presentato ha supporto della richiesta di proroga allo Stato membro relatore la Germania, un fascicolo tecnico e lo Stato membro ha presentato il progetto di relazione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per la sua valutazione;

Considerato che la richiesta di proroga dell'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 da parte del Notificante è stata presentata in tempo utile ma non è stato possibile concludere a livello comunitario il progetto di relazione di riesame, prima della data di scadenza della sostanza attiva prevista per il 31 dicembre 2009;

Considerato che è necessario accordare un rinnovo del periodo d'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva per un tempo necessario a completare l'*iter* valutativo della sostanza attiva;

Considerato che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2009/152/CE della Commissione del 30 novembre 2009 che modifica 2006/135/CE della Commissione dell'11 dicembre 2006, recepita con decreto ministeriale 17 ottobre 2007, per quanto riguarda la scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che attualmente non sono registrati in Italia prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbendazim;

Decreta:

1. Alla riga 149 [carbendazim (stereochimica non stabilita) n. CAS 10605-21-7 n. CIPAC 263] dell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, alla colonna (scadenza dell'iscrizione) la data del «31 dicembre 2009» è sostituita da quella del «31 dicembre 2010».

2. Alla riga relativa alla sostanza attiva carbendazim (stereochimica non stabilita) n. CAS 10605-21-7 n. CIPAC 263] dell'allegato del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 2008, che ha recepito la direttiva 2006/135/CE, alla colonna (scadenza dell'iscrizione) la data del «31 dicembre 2009» è sostituita da quella del «31 dicembre 2010.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 313

10A11987

DECRETO 21 settembre 2010.

Riconoscimento alla sig.ra Liptrott Sarah Jayne, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Liptrott Sarah, nata a Stockport (Regno Unito) il giorno 1 dicembre 1972, cittadina britannica, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Degree of Bachelor of Nursing with Honours» conseguito nel Regno Unito presso l'Università di Liverpool nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che sul predetto titolo la richiedente è denominata Liptrott Sarah Jayne, come riportato sul passaporto britannico n. 105680877 rilasciato il 25 ottobre 2004;

Considerato che in data 11 gennaio 1997 la signora Liptrott Sarah Jayne ha ottenuto l'iscrizione in qualità di «Registered Nurse – Adult» al Registro tenuto dal Nursing & Midwifery Council - NMC, Autorità di Governo competente del Regno Unito;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla sopra citata Autorità di Governo in data 13 maggio 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata «ha rispettato le condizioni previste all'Art. 31 della Direttiva 2005/36/EC e la sua iscrizione è equivalente a quanto specificato nell'Allegato 5.2.2.»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nel Regno Unito con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta

Art. 1.

Il titolo di «Degree of Bachelor of Nursing with Honours» conseguito nel Regno Unito presso l'Università di Liverpool nell'anno 1997, con iscrizione in qualità di «Registered Nurse - Adult» al Registro tenuto dal Nursing & Midwifery Council – NMC a partire dal giorno 11 gennaio 1997, dalla signora Liptrott Sarah Jayne, nata a Stockport (Regno Unito) il giorno 1° dicembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Liptrott Sarah Jayne è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A11715

DECRETO 21 settembre 2010.

Riconoscimento alla sig.ra Mehmedali Nikolaeva Meriyan Yusein, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Mehmedali-Nikolaeva Meriyan, nata a Haskovo (Bulgaria) il 4 maggio 1983, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «медицинска сестра» conseguito in Bulgaria presso l'Università degli studi - Facoltà di Medicina - Collegio Medico di Plovdiv nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che sul predetto titolo la richiedente è denominata Mehmedali Meriyan Yusein;

Rilevato, altresì, che sulla Carta di Identità n. 617183145 rilasciata dalla Repubblica di Bulgaria il 31 ottobre 2008 la richiedente è denominata Mehmedali-Nikolaeva Meriyan Yusein;

Considerato che la Conferenza di Servizi, riunitasi ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206 del 2007, nella seduta del 29 aprile 2010, ha valutato il titolo conseguito dall'interessata ed ha espresso parere favorevole al suo riconoscimento;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Bulgaria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta

Art. 1.

Il titolo di «медицинска сестра» conseguito in Bulgaria presso l'Università degli studi - Facoltà di Medicina - Collegio Medico di Plovdiv nell'anno 2006 dalla signora Mehmedali Meriyan Yusein, nata a Haskovo (Bulgaria) il 4 maggio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Mehmedali-Nikolaeva Meriyan Yusein è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A11716

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 agosto 2010.

Determinazione del costo medio orario del lavoro per il settore antincendio a valere dal mese di gennaio 2010 con riferimento al CCNL delle Guardie ai fuochi e dal mese di agosto 2010 con riferimento al CCNL per il settore sorveglianza antincendio.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto, in particolare, l'art.87, comma 2, lett. *g)* del provvedimento suddetto che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n.327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto l'art.1, comma 266 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

Visto l'art.1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;

Considerata la necessità di determinare il costo del lavoro per i dipendenti delle imprese esercenti, anche se gestite in forma cooperativistica, attività di servizi integrativi antincendio sia terrestri che marittimi, guardie ai fuochi, nonché ai dipendenti delle imprese e cooperative esercenti attività riferite alla tutela ambientale sia terrestre che marittima;

Esaminato il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle guardie ai fuochi stipulato il 28 luglio 2009 tra l'Associazione nazionale imprese e cooperative esercenti servizi integrativi antincendio (A.N.G.a.F.) e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, nonché il verbale di accordo relativo al suindicato CCNL, sottoscritto il 30 luglio 2009 dall'Associazione nazionale imprese e cooperative esercenti servizi integrativi antincendio (A.N.G.a.F.) e dall'UGL;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopracitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio orario del lavoro per le guardie ai fuochi, riferito al mese di gennaio 2010, è determinato, a livello nazionale, nelle allegate tabelle, distintamente per operai e impiegati.

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce;

b) oneri derivatnti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2010

Il Ministro: SACCONI

ALLEGATO

COSTO MEDIO ORARIO DELLE GUARDIE AI FUOCHI (CCNL 28.07.2009)

NAZIONALE **OPERAI** **GENNAIO 2010**

	3° liv.	4° liv.	5° liv.	6° liv.	7° liv.
A-Elementi retributivi annui					
Minimi contrattuali conglobati	16.316,04	14.943,24	14.263,20	13.630,92	12.938,64
scatti biennali (2 scatti)	504,00	432,00	384,00	360,00	
maggiorazioni turno (art.23)	1.529,09	1.397,75	1.331,56	1.271,90	1.176,24
TOTALE "A"	**18.349,13**	**16.772,99**	**15.978,76**	**15.262,82**	**14.114,88**
B-Oneri aggiuntivi					
Festivita' retribuite (n.2)	139,01	127,07	121,05	115,63	106,93
Tredicesima mensilita'	1.529,09	1.397,75	1.331,56	1.271,90	1.176,24
Quattordicesima mensilita'	1.529,09	1.397,75	1.331,56	1.271,90	1.176,24
TOTALE "B"	**3.197,19**	**2.922,57**	**2.784,17**	**2.659,43**	**2.459,41**
C-Oneri previd. e assist.					
Inps (28,07%)	6.048,05	5.528,54	5.266,75	5.030,78	4.652,40
Inail (5%)	1.077,32	984,78	938,15	896,11	828,71
TOTALE "C"	**7.125,37**	**6.513,32**	**6.204,90**	**5.926,89**	**5.481,12**
Trattamento fine rapporto	1.596,02	1.458,93	1.389,85	1.327,57	1.227,73
Rivalutazione T.F.R. (2,224907%)	142,04	129,84	123,69	118,15	
COSTO MEDIO ANNUO	**30.409,75**	**27.797,65**	**26.481,37**	**25.294,86**	**23.283,13**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**1.529,09**	**1.397,75**	**1.331,56**	**1.271,90**	**1.176,24**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	**8,84**	**8,08**	**7,70**	**7,35**	**6,80**
COSTO MEDIO ORARIO	**18,88**	**17,26**	**16,44**	**15,71**	**14,46**
INCIDENZA IRAP (3,9%) (2)	0,71	0,65	0,62	0,59	0,54
INCIDENZA IRES (27,5% di IRAP)	0,20	0,18	0,17	0,16	0,15
TOTALE INCIDENZE	**0,91**	**0,83**	**0,79**	**0,75**	**0,69**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**19,79**	**18,09**	**17,23**	**16,46**	**15,15**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (2)	**20,00**	**18,28**	**17,41**	**16,64**	**15,31**
TOTALE COSTO M. ORARIO (centro-nord) (1)	**19,45**	**17,77**	**16,92**	**16,17**	**14,87**
TOTALE COSTO M. ORARIO (sud e isole) (1)	**19,31**	**17,63**	**16,78**	**16,03**	**14,73**
TOTALE COSTO M. ORARIO (centro-nord) (2)	**19,59**	**17,90**	**17,04**	**16,27**	**14,97**
TOTALE COSTO M. ORARIO (sud e isole) (2)	**19,42**	**17,72**	**16,86**	**16,09**	**14,79**

Ore annue teoriche	**2036**
ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO SU 5 GIORNI	
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (22 giorni)	172
festivita' (12 giorni)	94
festivita' soppresse (4 giorni)	31
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternita' (5%)	102
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod.(1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	425
Ore annue mediamente lavorate	**1610**

Nota: Il costo annuo minimo aziendale della sicurezza (D.P.I., visite mediche, ecc) è di 200,00 euro per lavoratore (D.Lvo 81/2008).

(1)Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 296/2006 (art.1 c. 266) e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

(2) Ai sensi della legge 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.

NAZIONALE **IMPIEGATI** **GENNAIO 2010**

	1° liv.	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.	6° liv.
A-Elementi retributivi annui						
Minimi contrattuali conglobati	19.729,56	18.332,76	16.316,04	14.943,24	14.263,20	13.630,92
scatti biennali (2 scatti)	648,00	600,00	504,00	432,00	384,00	360,00
Indennità di funzione	3.096,00					
TOTALE "A"	**23.473,56**	**18.932,76**	**16.820,04**	**15.375,24**	**14.647,20**	**13.990,92**
B-Oneri aggiuntivi						
Festivita' retribuite (n.2)	177,83	143,43	127,42	116,48	110,96	105,99
Tredicesima mensilita'	1.956,13	1.577,73	1.401,67	1.281,27	1.220,60	1.165,91
Quattordicesima mensilita'	1.956,13	1.577,73	1.401,67	1.281,27	1.220,60	1.165,91
TOTALE "B"	**4.090,09**	**3.298,89**	**2.930,76**	**2.679,02**	**2.552,16**	**2.437,81**
C-Oneri previd. e assist.						
Inps (28,07%)	7.737,12	6.240,42	5.544,05	5.067,83	4.827,86	4.611,54
Inail (0,404%)	111,36	89,82	79,79	72,94	69,49	66,37
TOTALE "C"	**7.848,47**	**6.330,24**	**5.623,84**	**5.140,77**	**4.897,35**	**4.677,92**
Trattamento fine rapporto	2.041,75	1.646,79	1.463,02	1.337,35	1.274,03	1.216,94
Rivalutazione T.F.R. (2,224907%)	181,71	146,56	130,20	119,02	113,38	108,30
Fondo di Previdenza complementare						
COSTO MEDIO ANNUO	**37.635,58**	**30.355,24**	**26.967,87**	**24.651,40**	**23.484,12**	**22.431,89**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**1.956,13**	**1.577,73**	**1.401,67**	**1.281,27**	**1.220,60**	**1.165,91**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	**11,31**	**9,12**	**8,10**	**7,41**	**7,06**	**6,74**
COSTO MEDIO ORARIO	**23,37**	**18,85**	**16,75**	**15,31**	**14,58**	**13,93**
INCIDENZA IRAP (3,9%) (2)	0,91	0,73	0,65	0,60	0,57	0,54
INCIDENZA IRES (27,5% di IRAP)	0,25	0,20	0,18	0,17	0,16	0,15
TOTALE INCIDENZE	**1,16**	**0,93**	**0,83**	**0,77**	**0,73**	**0,69**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**24,53**	**19,78**	**17,58**	**16,08**	**15,31**	**14,62**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (2)	**24,80**	**20,01**	**17,77**	**16,25**	**15,47**	**14,78**
TOTALE COSTO M. ORARIO (centro-nord) (1)	**24,15**	**19,45**	**17,27**	**15,77**	**15,01**	**14,34**
TOTALE COSTO M. ORARIO (sud e isole) (1)	**24,01**	**19,31**	**17,12**	**15,63**	**14,87**	**14,20**
TOTALE COSTO M. ORARIO (centro-nord) (2)	**24,33**	**19,59**	**17,39**	**15,88**	**15,12**	**14,43**
TOTALE COSTO M. ORARIO (sud e isole) (2)	**24,16**	**19,41**	**17,21**	**15,71**	**14,94**	**14,26**

Ore annue teoriche	**2036**
ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO SU 5 GIORNI	
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (22 giorni)	172
festivita' (12 giorni)	94
festivita' soppresse (4 giorni)	31
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternita' (5%)	102
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod.(1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	425
Ore annue mediamente lavorate	**1610**

Nota: Il costo annuo minimo aziendale della sicurezza (D.P.I., visite mediche, ecc) è di 100,00 euro per lavoratore (D.Lvo 81/2008).

(1)Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 296/2006 (art.1 c. 266) e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

(2) Ai sensi della legge 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dell'0,92%.

COSTO MEDIO ORARIO, A LIVELLO NAZIONALE, DEL PERSONALE PER IL SETTORE SORVEGLIANZA ANTINCENDIO (CCNL 03.11.2009)

NAZIONALE **OPERAI** **AGOSTO 2010**

	G	F	E	D
A-Elementi retributivi annui				
Retribuzione tabellare	12.864,00	13.635,60	14.407,20	15.436,80
scatti di anzianità (2 scatti)		681,78	720,36	771,84
Maggiorazione turno (art. 21 CCNL)	900,48	1.002,22	1.058,93	1.134,60
TOTALE "A"	**13.764,48**	**15.319,60**	**16.186,49**	**17.343,24**
B-Oneri aggiuntivi				
Festivita' retribuite (n.2)	82,46	91,78	96,97	103,90
Tredicesima mensilita'	1.147,04	1.276,63	1.348,87	1.445,27
Quattordicesima mensilita'	1.147,04	1.276,63	1.348,87	1.445,27
TOTALE "B"	**2.376,54**	**2.645,04**	**2.794,71**	**2.994,44**
C-Oneri previd. e assist.				
Inps (28,07%)	4.530,78	5.042,67	5.328,02	5.708,79
Inail (5%)	807,05	898,23	949,06	1.016,88
TOTALE "C"	**5.337,84**	**5.940,91**	**6.277,08**	**6.725,67**
Trattamento fine rapporto	1.195,63	1.330,71	1.406,01	1.506,49
Rivalutazione T.F.R. (2,224907%)		148,04	156,41	167,59
Fondo di Previdenza complementare (adesione =0%)				
COSTO MEDIO ANNUO	**22.674,49**	**25.384,29**	**26.820,70**	**28.737,43**
RETRIB. MENSILE (A:12)	**1.147,04**	**1.276,63**	**1.348,87**	**1.445,27**
RETRIB. ORARIA (A:12:173)	**6,63**	**7,38**	**7,80**	**8,35**
COSTO MEDIO ORARIO	13,99	15,66	16,55	17,73
INCIDENZA IRAP (3,9%)	0,53	0,59	0,62	0,67
INCIDENZA IRES (27,5% di IRAP)	0,15	0,16	0,17	0,18
TOTALE INCIDENZE	**0,68**	**0,75**	**0,79**	**0,85**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.)	**14,67**	**16,41**	**17,34**	**18,58**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.) (2)	**14,82**	**16,59**	**17,53**	**18,78**
TOTALE COSTO M. ORARIO (centro-nord) (1)	**14,39**	**16,12**	**17,03**	**18,27**
TOTALE COSTO M. ORARIO (sud e isole) (1)	**14,25**	**15,98**	**16,89**	**18,13**
TOTALE COSTO M. ORARIO (centro-nord) (2)	**14,47**	**16,22**	**17,15**	**18,39**
TOTALE COSTO M. ORARIO (sud e isole) (2)	**14,30**	**16,04**	**16,98**	**18,21**

Ore annue teoriche	**2.088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (22 giorni)	176
festivita' (12 giorni)	96
festivita' soppresse (4 giorni)	32
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternita' (6,5%)	136
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod.(1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	467
Ore annue mediamente lavorate	**1.621**

Nota: Il costo annuo minimo aziendale della sicurezza (D.P.I., visite mediche, ecc) è di 200 euro per lavoratore (D.l vo 81/2008).

(1)Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 296/2006 (art.1 c. 266) e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

(2) Ai sensi della legge 266/2005, qualora nella regione si sia sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.

COSTO MEDIO ORARIO, A LIVELLO NAZIONALE, DEL PERSONALE PER IL SETTORE SORVEGLIANZA ANTINCENDIO (CCNL 03.11.2009)

NAZIONALE **IMPIEGATI** **AGOSTO 2010**

	F	E	D	C	B	A
A-Elementi retributivi annui						
Retribuzione tabellare	13.635,60	14.407,20	15.436,80	16.723,20	19.296,00	21.868,80
Scatti di anzianità (2 scatti)	681,78	720,36	771,84	836,16	964,80	1.093,44
Indennità Quadri						600,00
TOTALE "A"	**14.317,38**	**15.127,56**	**16.208,64**	**17.559,36**	**20.260,80**	**23.562,24**
B-Oneri aggiuntivi						
Festivita' retribuite (n.2)	91,78	96,97	103,90	112,56	129,88	151,04
Tredicesima mensilita'	1.193,12	1.260,63	1.350,72	1.463,28	1.688,40	1.963,52
Quattordicesima mensilita'	1.193,12	1.260,63	1.350,72	1.463,28	1.688,40	1.963,52
TOTALE "B"	**2.478,020**	**2.618,230**	**2.805,340**	**3.039,120**	**3.506,680**	**4.078,080**
C-Oneri previd. e assist.						
Inps (28,07%)	4.714,47	4.981,24	5.337,22	5.781,99	6.671,53	7.758,64
Inail (0,505%)	84,82	89,62	96,02	104,02	120,03	139,58
TOTALE "C"	**4.799,29**	**5.070,86**	**5.433,24**	**5.886,02**	**6.791,56**	**7.898,22**
Trattamento fine rapporto	1.244,10	1.314,50	1.408,44	1.525,81	1.760,55	2.047,43
Rivalutazione T.F.R. (2,224907%)	138,40	146,23	156,68	169,74	195,85	113,88
Fondo di Previdenza complementare (adesione =0%)						
COSTO MEDIO ANNUO	**22.977,19**	**24.277,38**	**26.012,35**	**28.180,04**	**32.515,44**	**37.699,85**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**1.193,12**	**1.260,63**	**1.350,72**	**1.463,28**	**1.688,40**	**1.963,52**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	**6,90**	**7,29**	**7,81**	**8,46**	**9,76**	**11,35**
COSTO MEDIO ORARIO	**14,17**	**14,98**	**16,05**	**17,38**	**20,06**	**23,26**
INCIDENZA IRAP (3,9%) (2)	0,55	0,58	0,62	0,68	0,78	0,90
INCIDENZA IRES (27,5% di IRAP)	0,15	0,16	0,17	0,19	0,21	0,25
TOTALE INCIDENZE	**0,70**	**0,74**	**0,79**	**0,87**	**0,99**	**1,15**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.)	**14,87**	**15,72**	**16,84**	**18,25**	**21,05**	**24,41**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.) (2)	**15,04**	**15,90**	**17,03**	**18,44**	**21,28**	**24,69**
TOTALE COSTO M. ORARIO (centro-nord) (1)	**14,59**	**15,43**	**16,53**	**17,93**	**20,71**	**24,04**
TOTALE COSTO M. ORARIO (sud e isole) (1)	**14,45**	**15,29**	**16,39**	**17,79**	**20,57**	**23,90**
TOTALE COSTO M. ORARIO (centro-nord) (2)	**14,68**	**15,53**	**16,66**	**18,06**	**20,86**	**24,22**
TOTALE COSTO M. ORARIO (sud e isole) (2)	**14,51**	**15,36**	**16,48**	**17,88**	**20,68**	**24,04**

Ore annue teoriche	**2088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (22 giorni)	176
festivita' (12 giorni)	96
festivita' soppresse (4 giorni)	32
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternita' (6,5%)	136
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod.(1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	467
Ore annue mediamente lavorate	**1621**

Nota: Il costo annuo medio aziendale della sicurezza (D.P.I., visite mediche, ecc) è di 75,00 euro per lavoratore (D.Lvo 81/2008).

(1)Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 296/2006 (art.1 c. 266) e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

(2) Ai sensi della legge 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.

10A11988

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 settembre 2010.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità – INEQ» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 28 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2007, con il quale l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» con sede in San Daniele del Friuli, via Rodeano n. 71, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 28 settembre 2007, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha comunicato di confermare «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 settembre 2007, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» con decreto 28 settembre 2007, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107 /96 del 12 giugno 1996 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 28 settembre 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A11789

DECRETO 17 settembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geo-

grafiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale – n. 103 del 5 maggio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Roero» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» , approvato con decreto ministeriale 7 dicembre 2004 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Roero» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 5.

All'allegato *A)* sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "ROERO".

Art. 1. Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:
   «Roero»;
   «Roero» riserva;
   «Roero» Arneis;
   «Roero» Arneis spumante.

Art. 2. Base ampelografica

1. La denominazione "Roero" senza altra specificazione è riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

vitigno Nebbiolo: minimo 95%;
possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte fino ad un massimo del 5%.

La denominazione "Roero" Arneis è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
vitigno Arneis: minimo 95%;
possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte fino ad un massimo del 5%.

Art. 3. Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve comprende tutti i territori del «Roero» piu' idonei a garantire ai vini caratteristiche di cui al presente disciplinare di produzione.
Tale zona, in provincia di Cuneo, comprende per intero il territorio amministrativo del comune di: Canale, Corneliano d'Alba, Piobesi d'Alba, Vezza d'Alba ed in parte quello dei comuni di: Baldissero d'Alba, Castagnito, Castellinaldo, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Monta', Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Pocapaglia, Priocca, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno.
Tale zona e' così delimitata: partendo dall'intersezione dei confini fra le province di Asti e Cuneo e fra il comune di Priocca e di Canale, la delimitazione segue a nord il confine provinciale tra Cuneo e Asti sino al bivio della frazione Gianoglio (quota 350) in territorio di Montà d'Alba. Si immette quindi sulla strada Provinciale per casc. Sterlotti e su quella per fraz. S. Vito che segue fino all'innesto con la strada statale del Colle di Cadibona (strada statale n. 29).

La delimitazione coincide con detta strada statale fino al ponte sul rio Rollandi, poi seguendo la corrente giunge alla confluenza del rio Rollandi con il rio Prasanino. Risale il rio Prasanino, tocca quota 303 e successivamente quota 310; segue la strada provinciale verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316 e 335 casc. Perona, cade; indi percorre a nord la carreggiabile del rio Campetto che segue fino all'intersezione con la provinciale Valle San Lorenzo-Santo Stefano Roero a quota 313.
Risale la strada per Santo Stefano Roero sino a incontrare la carreggiabile per casc. Beggioni che segue passando per casc. Molli (quota 376) sino al rio Prella. Discende detto rio per raggiungere e quindi risalire la carrareccia che passa per casc. Furinetti e Audano (quota 381) fino a raggiungere quota 336. Superata la provinciale del Roero prosegue la valle Serramiana fino a quota 360. Imbocca la Strada per valle Canemorto (quota 362), che segue fino a Baldissero (quota 410).
La linea di delimitazione a ovest di Baldissero tocca le quote 402 e 394 e, seguendo il crinale, raggiunge il confine comunale tra Baldissero e Sommariva Perno a quota 417 che segue fino a quota 402.
Da quota 402 traversa Villa di Sommariva, percorre Bocche dei Garbine e Bocche della Merla per giungere a quota 429, sul confine comunale tra Pocapaglia e Sommariva Perno.
Traversa detto confine e in linea retta tocca le quote 422 e 408 e quindi per le Bocche della Ghia raggiunge S. Sebastiano (quota 391).
Di qui prosegue per la strada comunale di Pocapaglia, indi svolta a sinistra e, discendendo per il rio della Meinina, incontra e percorre il rio della Gera fino alla ferrovia Alba-Bra; prosegue a est per la suddetta ferrovia fino al confine tra i comuni di Monticello d'Alba e Alba, nei pressi di Piana Biglini.
Da questo punto la delimitazione percorre a nord i confini comunali tra Monticello d'Alba e Alba, Corneliano d'Alba e Alba, Piobesi d'Alba e Alba, Piobesi d'Alba e Guarene, Corneliano d'Alba e Guarene sino a incontrare la strada provinciale Piobesi d'Alba-Guarene.
Da questo punto la delimitazione risale detta provinciale raggiungendo l'abitato di Guarene, attraversa il concentrico e si immette sulla strada comunale di S. Stefano passando per quota 288, quindi percorre la strada vicinale Maso e la strada vicinale del Morrone per Cà del Rio (quota 165) sino a giungere alla strada Provinciale per Castagnito; discende detta provinciale sino a Incontrare la strada comunale S. Carlo della Serra; passando per quota 214 si immette sulla strada comunale S. Pietro fino all'abitato della fraz. Moisa.
Da questo punto la delimitazione segue a ovest strada comunale della Moisa per immettersi sulla strada comunale di S. Maria fino in prossimità della chiesa di S. Maria a quota 196. Da questo punto la delimitazione segue la strada comunale del cimitero, si immette sulla strada comunale Leschea passando per quote 200 e 193 per giungere a quota 244 e incontrare la strada provinciale Castellinaldo-Priocca-Magliano che percorre passando per quota 269 in prossimità di casc. S. Michele; percorre detta strada sino a incontrare la provinciale Magliano Alfieri-Priocca; da questo punto percorre a nord-est la strada provinciale per Priocca passando per fraz. S. Bernardo fraz. S. Vittore sino a quota 213 ove incontra la provinciale n. 2 (ex 231): indi percorre a nord-est la predetta provinciale n. 2 sino al bivio con la strada provinciale Priocca-Govone che percorre passando per fraz. S. Pietro e fraz. via Piana fino al cimitero di Govone. Di qui si immette a nord-ovest per breve tratto sulla comunale di Craviano in prossimita' di quota 253 per immettersi sulla comunale per Bricco Genepreto passando in prossimità di S. Rocco-casc. Monte Bertolo per raggiungere il confine Cuneo-Asti. Percorre a ovest detto confine provinciale fino all'intersezione dello stesso con i confini comunali di Priocca e Canale.

Art. 4. Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

- terreni: argillosi, calcarei, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: collinare, sono esclusi i terreni di fondovalle, pianeggianti, umidi e non sufficiente soleggiati;
- altitudine: non superiore a 400 metri s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve. Nel caso della tipologia vino rosso «Roero» e «Roero» riserva con l'esclusione del versante nord da -22,5° a +22,5° sessagesimali e in ogni modo unicamente quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Nel caso della tipologia vino bianco «Roero» Arneis è consentita la coltivazione dei vigneti anche sui versanti esposti a nord.
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera; sistema di potatura: il Guyot tradizionale);
- è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a DOCG «Roero» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
Roero	8	12,00 % vol.
Roero Arneis	10	10,50 % vol.

La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e «Roero» Arneis può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purchè tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 3 anni. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e «Roero» Arneis con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:

al terzo anno:

vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
Roero	4,3	12,50 % vol.
Roero Arneis	5,4	11,00 % vol.

al quarto anno:

	resa uva	titolo alcolometrico volumico

vini	t/ha	min. naturale
Roero	5	12,50 % vol.
Roero Arneis	6,3	11,00 % vol.

al quinto anno:

vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
Roero	5,8	12,50 % vol.
Roero Arneis	7,2	11,00 % vol.

al sesto anno:

vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
Roero	6,5	12,50 %vol.
Roero Ameis	8,1	11,00 % vol.

dal settimo anno:

vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
Roero	7,2	12,50 % vol.
Roero Arneis	9	11,00 % vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere rese maggiori rispetto a quelle indicate dalla regione Piemonte, ma non superiori a quelle fissate dal precedente punto 3 dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, mediante lettera raccomandata agli organi preposti al controllo, competenti per territorio, la data d'inizio delle operazioni, la stima della maggiore resa, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, temporanea,

delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

Art. 5. Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e l'eventuale invecchiamento obbligatorio dei vini «Roero» devono essere effettuate nei comuni il cui territorio è in tutto o in parte compreso nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni di Alba, Bra, Barbaresco, Barolo, Castiglione Falletto, Cherasco, Diano d'Alba, Grinzane Cavour, La Morra, Monchiero, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Neive, Novello, Roddi, Roddino, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Verduno in provincia di Cuneo.

2. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta delle aziende interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione di origine controllata e garantita «Roero» che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3, possano essere vinificate in stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti ed Alessandria a condizione che le dette aziende:
1) presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi preposti;
2) dimostrino la tradizionalita' di tali operazioni, previa attestazione degli organi competenti.

3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a:

Vini	resa uva/vino	produzione max di vino
Roero	70%	56 hl/ha
Roero Arneis	70%	70 hl/ha

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 3.
Qualora per i vini «Roero» e «Roero» Arneis tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
4. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita', ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.
5. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

vini	**durata**	**di cui min. mesi in legno**	**decorrenza**
Roero	20	6	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
Roero riserva	32	6	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve

Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
- "Roero" - dal 1° luglio del secondo anno successivo alla raccolta delle uve;

- "Roero"riserva - dal 1° luglio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

6. E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino rosso «Roero» piu' giovane a vino rosso «Roero» piu' vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.
E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino bianco «Roero» Arneis piu' giovane a vino bianco «Roero» Arneis piu' vecchio o viceversa.
7. La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» Arneis puo' essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vino che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative per la preparazione degli spumanti.
La spumantizzazione del vino «Roero» Arneis deve avvenire entro la zona di vinificazione prevista dall'art. 5 del presente disciplinare di produzione.
8. All'atto della certificazione, trascorso il tempo di invecchiamento come stabilito al precedente comma 5, il produttore può fare esplicita richiesta della tipologia "riserva".

Art. 6. Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e «Roero» riserva, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino o granato;
odore: fruttato, caratteristico e con eventuale sentore di legno;
sapore: asciutto, di buon corpo, armonico ed eventualmente tannico;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50 % vol;
«Roero» con menzione «vigna»: 12,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» Arneis anche con menzione «vigna» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fresco e con eventuale sentore di legno;
sapore: elegante, armonico ed eventualmente tannico;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 11,00 %;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» Arneis spumante, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, fresco, con eventuali sentori che possono ricordare il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;
sapore: da brut nature a dolce; elegante e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

4. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e «Roero» Arneis e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione dei vini «Roero» e «Roero» Arneis la denominazione di origine controllata e garantita puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purchè:
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia scritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene lo schedario viticolo dei vigneti della denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione dei vini «Roero», intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguali al 50% o inferiore, al carattere usato per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione dei vini «Roero», è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8. Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini DOCG «Roero» per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di capacita' consentita dalle vigenti leggi, ma con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
2. E' vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
ROERO	A031	X	160	2	X	X	A	1	X
ROERO RISERVA	A031	X	160	2	A	X	A	1	X
ROERO ARNEIS	A031	X	014	1	X	X	A	0	X
ROERO ARNEIS SPUMANTE	A031	X	014	1	X	X	B	0	X
ROERO VIGNA	A031	X	160	2	V	X	A	1	X
ROERO RISERVA VIGNA	A031	X	160	2	A	V	A	1	X
ROERO ARNEIS VIGNA	A031	X	014	1	V	X	A	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2009 e precedenti									
ROERO	A031	X	160	2	X	X	A	0	X

10A11664

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 settembre 2010.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario della "Immobiliare Tributi Italia S.p.A.".

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (di seguito decreto-legge n. 40/2010);

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 2010 con il quale la Società Tributi Italia S.p.A. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 40/2010 ed è nominato commissario straordinario il dott. Luca Voglino;

Vista l'istanza depositata in data 3 settembre 2010 con la quale il commissario straordinario richiede, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 40/2010, l'ammissione alla amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347/2003 citato della Immobiliare Tributi Italia S.p.A., con sede Genova - codice fiscale n. 03475380105 - partecipata al 20% del capitale sociale dalla S.p.A. Tributi Italia che vanterebbe diritti su un ulteriore 40% a seguito della risoluzione, con effetto retroattivo, dell'atto di acquisto di tale partecipazione da parte del socio I.F.E. s.r.l.;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 in combinato disposto con l'art. 3, comma 3, decreto-legge n. 347/2003 e con l'art. 81, decreto legislativo n. 270/1999, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Rilevato, in particolare, quanto precisato nella citata istanza circa lo stato di insolvenza della società Immobiliare Tributi Italia S.p.A.;

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell'organo commissariale della società sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

La società Immobiliare Tributi Italia S.p.A. in liquidazione, con sede in Genova - codice fiscale n. 03475380105, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 40/2010.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Luca Voglino, nato a Roma, il 6 ottobre 1958, già commissario straordinario della Tributi Italia S.p.A.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al tribunale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

10A11791

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 29 settembre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Zutectra» (immunoglobulina umana antiepatite *B*). (Determinazione/C n. 445/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale ZUTECTRA (immunoglobulina umana antiepatite B) *– autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 30 novembre 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:*

EU/1/09/600/001 500 UI - soluzione iniettabile- uso sottocutaneo – siringa preriempita (vetro) – 1 ml – 5 siringhe preriempite.

Titolare A.I.C.: BIOTEST PHARMA GMBH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 25 maggio 2010;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 14 luglio 2010;

Vista la deliberazione n 20 del 30 agosto 2010 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale ZUTECTRA (immunoglobulina umana antiepatite *B)* nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

500 UI - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo – siringa preriempita (vetro) – 1 ml – 5 siringhe preriempite;

AIC n. 039644012/E (in base 10), 15TUVD (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Prevenzione della reinfezione da virus dell'epatite B (HBV) in pazienti HBV-DNA-negativi > = 6 mesi dopo trapianto epatico in seguito a insufficienza epatica indotta da epatite B. Zutectra è indicato solo negli adulti. Va preso in considerazione l'uso concomitante di un adeguato agente virostatico, se appropriato, come standard nella profilassi della reinfezione da epatite B.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ZUTECTRA (immunoglobulina umana antiepatite *B)* è classificata come segue:

Confezione:

500 UI - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo – siringa preriempita (vetro) – 1 ml – 5 siringhe preriempite;

AIC n. 039644012/E (in base 10), 15TUVD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1115,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1840,20.

Validità del contratto: 24 mesi.

Tetto di spesa: 14 milioni sulla base della spesa annua della categoria ATC. In caso di sfondamento del tetto sulla categoria omogenea l'azienda è richiamata a ripianare l'aggravio tramite pay back.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ZUTECTRA (immunoglobulina umana antiepatite *B)* è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 settembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A12036

DETERMINAZIONE 29 settembre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Foznol» (lantanio carbonato). (Determinazione n. 446/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale FOZNOL (lantanio carbonato):

Foznol inoltre è indicato nei pazienti adulti con nefropatia cronica non in dialisi, con livelli di fosfatemia ≥ 1,78 mmol/l nei quali una dieta a basso contenuto di fosfati non sia sufficiente a tenere sotto controllo i livelli dei fosfati sierici.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, Foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supple-

mento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il Regolamento n. 1084/2003/CE;

Vista la notifica di fine procedura SE/H/481/01-04 trasmessa dalla competente autorità in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);

Vista la notifica di fine procedura SE/H/481/01-04/II/12, II/09, R/01 trasmessa dalla competente autorità in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);

Vista la domanda con la quale la ditta Shire Pharmaceutical Contracts Ltd ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visti gli stampati allegati che costituiscono parte integrante della presente determinazione;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 27 aprile 2010;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 14 luglio 2010;

Vista la deliberazione n. 20 in data 30 agosto 2010 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche: Foznol inoltre è indicato nei pazienti adulti con nefropatia cronica non in dialisi, con livelli di fosfatemia ≥ 1,78 mmol/l nei quali una dieta a basso contenuto di fosfati non sia sufficiente a tenere sotto controllo i livelli dei fosfati sierici.

Del medicinale FOZNOL sono rimborsate come segue:

Confezione:

250 mg compresse masticabili 90 compresse in flacone HDPE;

AIC 037097033/M (in base 10), 13D3L9 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 69,98;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 115,50.

Confezione:

750 mg compresse masticabili 90 compresse in flacone HDPE;

AIC 037097096/M (in base 10), 13D3N8 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 209,90;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 346,42.

Confezione:

500 mg compresse masticabili 90 compresse in flacone HDPE;

AIC 037097134/M (in base 10), 13D3PG (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 139,93;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 230,94.

Confezione:

1000 mg compresse masticabili 90 compresse in flacone HDPE;

AIC 037097209/M (in base 10), 13D3RT (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 279,86;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 461,88.

Sconto obbligatorio su Ex Factory alle strutture pubbliche secondo le condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FOZNOL (lantanio carbonato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 settembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A12037

DETERMINAZIONE 29 settembre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Trizivir» (abacavir/lamivudina/zidovudina). (Determinazione/C n. 444/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale TRIZIVIR (abacavir/lamivudina/zidovudina) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 12/05/2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/156/004 300 mg abacavir solfato/150 mg lamivudina/300 mg zidovudina – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/ACLAR/PVC) 60 compresse;

Titolare A.I.C.: VIIV HEALTHCARE UK LTD.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 27/28 luglio 2010;

Vista la deliberazione n 20 del 30 agosto 2010 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale TRIZIVIR (abacavir/lamivudina/zidovudina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

300 mg abacavir solfato/150 mg lamivudina/300 mg zidovudina – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/ACLAR/PVC) 60 compresse;

AIC n. 034947046/E (in base 10), 11BHZ6 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Trizivir è indicato per il trattamento di soggetti adulti con infezione da Virus dell'Immunodeficienza Umana (HIV). Questa combinazione fissa sostituisce i tre componenti (abacavir, lamivudina e zidovudina) usati separatamente ai medesimi dosaggi. Si raccomanda che il trattamento venga iniziato con abacavir, lamivudina e zidovudina separatamente per le prime 6 - 8 settimane. La scelta di questa combinazione fissa dovrebbe essere basata non solo sul criterio di potenziale aderenza ma prevalentemente sull'efficacia attesa e sui rischi correlati ai tre analoghi nucleosidi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale TRIZIVIR (abacavir/lamivudina/zidovudina) è classificata come segue:

Confezione:

300 mg abacavir solfato/150 mg lamivudina/300 mg zidovudina – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/ACLAR/PVC) 60 compresse;

AIC n. 034947046/E (in base 10), 11BHZ6 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 504,32;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 832,33.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TRIZIVIR (abacavir/lamivudina/zidovudina) è la seguente: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – infettivologo(RNRL).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 settembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A12038

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 settembre 2010.

Costituzione del tavolo tecnico per l'adozione della disciplina di dettaglio concernente la promozione della produzione e della distribuzione di opere europee, ad opera dei fornitori di servizi di media audiovisivi. (Deliberazione n. 476/10/Cons).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 16 settembre 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», in particolare l'art. 21, comma 1-*bis*;

Rilevato che ai sensi dell'art. 44, comma 7, del «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», così come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, è attribuito all'Autorità il compito di adottare, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio, sostitutiva di quella esistente, riguardante la promozione della produzione e della distribuzione di opere europee da parte dei servizi di media audiovisivi a richiesta;

Rilevato che la disciplina di dettaglio adottata dall'Autorità dovrà conformarsi ai principi di cui all'art. 44 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, e a quelli di cui all'art. 3-*decies* della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del Consiglio, e successive modificazioni, secondo cui con riferimento ai servizi audiovisivi a richiesta la promozione può riguardare, tra l'altro, il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse o

la percentuale ovvero il rilievo delle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti dal servizio di media audiovisivo a richiesta, fermo restando quanto previsto dall'art. 40-*bis* del «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», così come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, concernente l'inserimento di prodotti all'interno di programmi audiovisivi;

Ritenuta, stante la complessità di predisposizione della disciplina da adottare, unitamente alla ristrettezza del termine di adozione del regolamento e alla necessità di attivare una procedura di co-regolamentazione, l'opportunità di costituire un tavolo tecnico cui invitare tutti i soggetti interessati, al fine di elaborare proposte per regolamentare la promozione della produzione audiovisiva europea ad opera dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, secondo quanto indicato dall'art. 44, comma 7 del «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Visto il documento per la costituzione e gli scopi del tavolo tecnico proposto dalla Direzione Contenuti audiovisivi e multimediali;

Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È costituito il tavolo tecnico per la redazione della disciplina di dettaglio di cui all'art. 44, comma 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

2. Le modalità di funzionamento e gli scopi del tavolo tecnico sono riportati nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

3. Il termine di conclusione dei lavori del tavolo tecnico è di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata, priva dell'allegato A, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, ed integralmente nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 16 settembre 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: SORTINO - SAVARESE

10A11825

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Art.128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163: Programma triennale 2010-2012 dell'Istituto postelegrafonici - verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 47/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che – all'art. 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed ora trasfuso nell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti e Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, relativo al riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici (IPOST) di cui alla legge 27 marzo 1952, n. 208, ed all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e visti, in particolare:

l'art. 1, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico dell'Istituto stesso, sottoposto alla tutela ed alla vigilanza dell'allora Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

l'art. 2, con il quale sono stati individuati i compiti dell'Istituto in questione, ai fini della promozione ed attuazione dell'assistenza e della previdenza in favore del personale dipendente dall'allora Ministero per le poste e le telecomunicazioni;

gli articoli 10 e 11, con i quali il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto è stato riconosciuto, rispettivamente, quale Presidente e quale legale rappresentante dell'Istituto stesso;

Visto il decreto 17 novembre 2006 (*G.U.* n. 30/2007), con il quale – nelle more del complessivo processo di riordino e di razionalizzazione degli enti previdenziali – è stato nominato, per un anno a decorrere dalla data del decreto stesso, il Commissario straordinario dell'IPOST, con compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

Visti i successivi decreti di proroga del commissariamento dell'Istituto stesso e visto, da ultimo, il decreto 29 ottobre 2009 (*G.U.* n. 266/2009), con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha prorogato fino al 30 settembre 2011 il predetto commissariamento;

Vista la nota 30 novembre 2009, n. 1408519, con la quale l'IPOST ha comunicato l'adozione del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2010-2012, trasmettendo il Programma stesso, accompagnato dalla relazione per il Commissario straordinario e dalla relativa delibera di approvazione, adottata dal Commissario stesso il 19 novembre 2009;

Vista la nota 5 febbraio 2010, n. 217791, con la quale il succitato Istituto ha comunicato chiarimenti e rettifiche in merito al citato Programma;

Vista la nota 19 febbraio 2010, n. 348466, con la quale il Commissario straordinario dell'IPOST ha formalizzato la trasmissione del Programma in questione, chiedendone l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Prende atto:

che il Programma triennale 2010-2012 dell'IPOST riguarda interventi sul patrimonio immobiliare dell'Istituto a valenza strumentale e, in particolare, riguarda la realizzazione della nuova sede generale (a Roma), la ristrutturazione di alcuni immobili (a Roma e a Pesaro) ed opere di manutenzione straordinaria (a Pesaro);

che il suddetto Programma prevede la realizzazione di cinque interventi del costo complessivo di 30,6 milioni di euro, da finanziare con il solo ricorso agli «stanziamenti di bilancio» dell'Istituto;

che, in particolare, il succitato costo è imputato per 11,4 milioni di euro sulle disponibilità relative all'anno in corso, mentre è imputato per 10,3 milioni di euro sulle disponibilità previste per l'anno 2011 e per 8,9 milioni di euro sulle disponibilità previste per l'anno 2012;

che, secondo quanto sopra esposto, le risorse relative al triennio sono destinate al 100 per cento ad interventi da realizzare nelle Regioni del Centro;

che nell'elenco annuale 2010 sono inclusi i suddetti cinque interventi, il cui costo complessivo ammonta ad 11,4 milioni di euro e che saranno conclusi entro fine 2011 ad eccezione dell'intervento relativo alla realizzazione della nuova sede generale dell'Istituto, che sarà invece concluso entro fine 2012;

che il Programma non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati;

Esprime

parere di compatibilità del Programma triennale 2010-2012 dell'Istituto Postelegrafonici con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che la parte di Programma successiva al 2010 troverà attuazione nei limiti degli effettivi stanziamenti di bilancio.

Raccomanda

all'Istituto Postelegrafonici di trasmettere tempestivamente a questo Comitato l'aggiornamento del Programma per il triennio 2011-2013, corredato da una relazione che illustri lo stato di attuazione del Programma di cui alla presente delibera, evidenziandone eventuali criticità, ed esponga le caratteristiche essenziali dell'aggiornamento stesso, indicando i criteri adottati per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi e evidenziando, alla luce di detti criteri, gli eventuali scostamenti rispetto al Programma approvato con la presente delibera.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario : MICCICHÈ

10A12047

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Art.128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 136 :Programmi triennali di edilizia statale 2008-2010 e 2009-2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 44/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che – all'art. 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed ora trasfuso nell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti e Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere di compatibilità di precedenti Programmi triennali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale con i documenti programmatori vigenti alle date di riferimento dei Programmi stessi;

Vista la nota 13 luglio 2009, n. 8574, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso a questo Comitato, ai sensi del succitato art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006, il Programma dei lavori pubblici 2008-2010 concernente il Dipartimento sopra richiamato e vista la

successiva nota 30 novembre 2009, n. 15099, con la quale il succitato Ministero ha fornito precisazioni in merito al Programma in questione;

Vista la nota 29 dicembre 2009, n. 52715, con la quale il Capo di Gabinetto del suddetto Ministero, d'ordine del Ministro, ha trasmesso il Programma triennale dei lavori pubblici 2009-2011 del Dipartimento sopra richiamato;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Ritenuto di procedere alla valutazione del Programma in quanto riferito ad un'Amministrazione centrale dello Stato ed in considerazione dell'entità delle risorse ad esso destinate, limitando però la valutazione stessa al Programma più recente, relativo al triennio 2009-2011;

Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto:

che il Programma triennale 2009-2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale è costituito dal complesso dei programmi redatti dai nove Provveditorati interregionali per le opere pubbliche (ex Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti – S.I.I.T.), programmi che sono stati approvati dal predetto Ministero con distinti decreti concernenti, per ogni Provveditorato, i capitoli di bilancio gestiti;

che i predetti decreti, trasmessi dopo essere stati vistati dagli Organi di controllo, riguardano i Programmi relativi ai seguenti capitoli di bilancio:

capitolo 1783 – manutenzione edifici pubblici statali ed edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici;

capitolo 7340 – manutenzione immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, alla Corte costituzionale e a Organismi internazionali;

capitolo 7341 – edilizia demaniale;

capitolo 7344 – eliminazione barriere architettoniche;

che con direttiva 2 ottobre 2008, il suddetto Ministero ha individuato i criteri di ripartizione dei fondi ordinari del bilancio per l'anno 2009 da destinare agli interventi di edilizia demaniale, precisando in particolare, per i capitoli 7340 e 7341, che devono essere considerati prioritari gli interventi di manutenzione, e fra questi:

gli interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e di adeguamento ambientale;

gli interventi finalizzati a consistenti riduzioni di emissioni di gas serra di cui al Protocollo di Kyoto;

gli interventi di recupero per assicurare maggiore funzionalità agli immobili;

i completamenti, gli ampliamenti o le ristrutturazioni;

gli interventi di raccordo, integrazione e valorizzazione delle opere pubbliche;

gli interventi dotati di progettazione esecutiva approvata;

gli interventi al cui finanziamento concorre in prevalenza capitale privato;

che la distribuzione territoriale delle assegnazioni è conseguente al carattere prevalentemente manutentorio degli interventi previsti, riguardanti in modo particolare il Centro Italia in ragione della più incisiva insistenza di edifici istituzionali nella Capitale;

che il ricorso limitato al project financing è coerente con la destinazione degli edifici interessati dalle opere, adibiti esclusivamente a sede di uffici pubblici e categorie affini;

che gli elenchi annuali dei lavori per l'anno 2009 relativi ai suddetti capitoli recano un costo complessivo di oltre 106 milioni di euro e che le assegnazioni di competenza per detto anno presentano la seguente articolazione: Nord 31,0 per cento, Centro 38,1 per cento, Sud 30,9 per cento;

che, al netto dei lavori imputati sul capitolo 7340 e localizzati al 93 per cento nel Lazio, i suddetti elenchi annuali dei lavori 2009 recano un costo complessivo di oltre 90 milioni di euro, le cui assegnazioni di competenza riguardano per il 36,8 per cento il Nord, per il 27,9 per cento il Centro e per il 35,3 per cento il Sud;

che la 1ª annualità dei programmi all'esame e gli elenchi lavori relativi al 2009 esprimono un fabbisogno complessivo coerente con gli stanziamenti di bilancio e che non sono rilevabili elementi di incompatibilità con gli altri documenti programmatori vigenti;

Esprime

parere di compatibilità del Programma triennale di edilizia statale 2009-2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che la parte di Programma successiva al 2009 potrà trovare attuazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

Raccomanda

al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere tempestivamente a questo Comitato, indipendentemente dalla registrazione dei relativi decreti presso la Corte dei conti, l'aggiornamento del Programma per il triennio 2010-2012, corredato da una relazione che illustri lo stato di attuazione del Programma di cui alla presente delibera, evidenziandone eventuali criticità, e che esponga le caratteristiche essenziali dell'aggiornamento stesso, indicando i criteri adottati per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi e evidenziando, alla luce di detti criteri, gli eventuali scostamenti rispetto al Programma approvato con la presente delibera.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario : MICCICHÈ

10A12048

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

ORDINANZA 23 settembre 2010.

O.P.C.M. 3711/2008 - O.P.C.M. 3734/2009 - Rimodulazione della programmazione e impiego dei fondi di cui all'Ordinanza n. 9 del 30 dicembre 2008. (Ordinanza n. 5).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 ottobre 2009, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2009 con il quale, a seguito della nota prot. 1048 del 29 ottobre 2009 del commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna, è stato prorogato al 31 ottobre 2010 lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutte le regioni del territorio nazionale, tra cui la Sardegna, nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2010 lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito alcune regioni del territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 con la quale i presidenti delle regioni sono stati nominati commissari delegati per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi atmosferici predetti;

Vista la nota prot. n. DPC/CG/0011179 dell'11 febbraio 2009, con la quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fatto presente che i commissari delegati possono «procedere all'unificazione complessiva delle attività», sulla base di quanto disposto dall'art. 5, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734/2009, nel caso in cui gli interventi e le opere riguardino ambiti territoriali già interessati da altri interventi della stessa natura ovvero siano fra loro funzionalmente collegati;

Vista l'ordinanza n. 9 in data 30 dicembre 2008 del commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008, 4 e 27/28 novembre 2008 con la quale è stato approvato un primo elenco degli studi, indagini, elaborazioni urgenti ed indifferibili riferiti all'evento alluvionale del 22 ottobre 2008, individuando e vincolando a tal fine, nel bilancio regionale, le relative risorse finanziarie pari ad € 610.000,00 come di seguito elencate:

Capitolo	UPB	C.d.R.	Importo
SC04.0386 (oggi divenuto SC04.0345)	S04.03.003	00.01.05.01 (D.G. della Presidenza della Regione, Agenzia del distretto idrografico della Sardegna)	€.500.000,00
SC04.0340	S04.03.003	00.08.01.05 (Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Difesa del Suolo- bilancio 2008)	€.50.000,00
SC04.0375	S04.03.004	00.08.01.05 (Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Difesa del Suolo)	€.60.000,00
TOTALE			**€.610.000,00**

Considerato che con la stessa ordinanza n. 9/2008 le suddette risorse sono state destinate per le seguenti linee di attività:

Studio	**Soggetto attuatore**
Attività di ricerca, studio e sviluppo di una metodologia per l'analisi di aree sensibili a dissesti idrogeologici a seguito di precipitazioni intense con applicazione specifica sull'area di Capoterra-S.Girolamo basata su indagini geologiche, geomorfologiche, geopedologiche, d'uso del suolo e la elaborazione di una cartografia accurata degli eventi erosivi idrici superficiali e gravitativi, finalizzata ad ottenere una "carta della propensione al dissesto idrogeologico" dell'area indagata, eventualmente su basi geostatistiche, per la comprensione dei fenomeni di dissesto a seguito dell'evento del 22 ottobre 2008.	Direzione Generale della Presidenza della Regione, Agenzia del distretto idrografico della Sardegna
Attività di ricerca, studio e sviluppo di una metodologia: a) per la definizione di nuove stime del tempo di ritorno degli eventi pluviometrici secondo differenti metodologie oggi possibili; b) per la formulazione di un modello afflussi-deflussi per la stima dell'idrogramma di piena dell'evento attraverso modellistica idrologica distribuita e di un modello di propagazione del deflusso superficiale; c) Individuazione delle aree allagabili, per diversi tempi di ritorno e analisi di sensitività della stima. Applicazione specifica alle aree territoriali dei comuni interessati dall'evento del 22.10.2008	Direzione Generale della Presidenza della Regione, Agenzia del distretto idrografico della Sardegna
Analisi dell'assetto fisico del rio San Girolamo-Masoni Ollastu a seguito dell'evento di piena del 22 ottobre 2008: Rivisitazione e integrazione dello studio denominato Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, per la verifica della delimitazione delle fasce fluviali e per l'individuazione delle prime necessarie azioni (opere, vincoli e direttive), per il conseguimento di un assetto del corso d'acqua compatibile con la sicurezza idraulica del territorio e la salvaguardia delle componenti naturali e ambientali	Assessorato regionale dei Lavori Pubblici – Servizio Difesa del Suolo

Visto il decreto dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio del 12 febbraio 2009, n. 16/951, concernente le «Variazioni di bilancio in attuazione al decreto del presidente della regione n. 102 del 4 dicembre 2008 concernente legge regionale n. 19/2006» con il quale sono stati attribuiti alla direzione generale agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna i capitoli di bilancio, con contestuale trasferimento delle somme sia in conto competenza che in conto residui, con particolare riferimento ai capitoli di bilancio dell'Assessorato dei lavori pubblici fra cui i sopra riportati capitoli SC04.0340 - SC04.0345 (ex SC04.0386) UPB S04.03.033 e cap SC 04.0375 U.P.B. S04.03.004;

Vista la legge regionale n. 3 del 7 agosto 2009 «Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale» con la quale, all'art. 5, comma 16, sono stanziati fondi per euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e autorizzata la relativa spesa da parte della Direzione del distretto idrografico della Sardegna (UPB S04.03.003 cap. Sc04.0344), finalizzata ad attività di studio e monitoraggio in materia di difesa del suolo e delle coste, nonché per lo sviluppo della pianificazione di bacino con riferimento agli adempimenti previsti dalla direttiva europea n. 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 e del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Vista l'ordinanza n. 21 in data 17 dicembre 2009 del commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008, 4 e 27/28 novembre 2008 con la quale sono stati programmati ed impiegati i fondi recati dalla citata legge regionale 3/09, art. 5, comma 16, per una somma complessiva di €. 250.000,00 così come di seguito riportato:

Titolo	Soggetto attuatore	Importo
Attività di studio dei bacini idrografici finalizzata alla individuazione e definizione degli scenari degli eventi attesi, delle zone di allerta e delle relative soglie nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2008	Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna	€.250.000,00

Atteso che in attuazione della predetta ordinanza n. 9/2008 è stata affidata la realizzazione dello studio «Analisi dell'assetto fisico del rio San Girolamo-Masoni Ollastu a seguito dell'evento di piena del 22 ottobre 2008: Rivisitazione e integrazione dello studio denominato Piano stralcio delle fasce fluviali, per la verifica della delimitazione delle fasce fluviali e per l'individuazione delle prime necessarie azioni (opere, vincoli e direttive), per il conseguimento di un assetto del corso d'acqua compatibile con la sicurezza idraulica del territorio e la salvaguardia delle componenti naturali e ambientali» per l'importo complessivo di € 96.600,00 ed sono stati disposti, a valere sul capitolo SC04.0340 UPB S04.03.003 i seguenti impegni:

€ 50.000,00 (residui stanziamento 2008) - vincolati con la predetta ordinanza n. 9/08;

€ 46.600,00 (competenza 2009);

Atteso che è stata altresì affidata la direzione di progetto e consulenza scientifica per lo studio «Analisi dell'assetto fisico del rio San Girolamo-Masoni Ollastu a seguito dell'evento di piena del 22 ottobre 2008: Rivisitazione e integrazione dello studio denominato Piano stralcio delle fasce fluviali, per la verifica della delimitazione delle fasce fluviali e per l'individuazione delle prime necessarie azioni (opere, vincoli e direttive), per il conseguimento di un assetto del corso d'acqua compatibile con la sicurezza idraulica del territorio e la salvaguardia delle componenti naturali e ambientali» e sono stati impegnati, a valere sul capitolo SC04.0345 (ex SC04.0386), i relativi fondi pari a € 21.853,13;

Considerato che a seguito delle analisi svolte durante la fase di avvio dei restanti studi di cui alla citata ordinanza n. 9/2008 è emersa la necessità prioritaria, rispetto a questi studi, di avviare e sviluppare un'altra linea di attività con la quale acquisire e fornire apposita base conoscitiva indispensabile, non solo agli studi citati, ma che costituisca propedeuticità e fondamentale supporto per altri studi nell'ambito della difesa del suolo con particolare riguardo al dissesto idrogeologico e alla gestione delle emergenze;

Ravvisata conseguentemente la necessità di rimodulare le linee di attività di cui alla citata ordinanza n. 9/2008 — confermando invece quelle di cui all'ordinanza n. 21 del 17 dicembre 2009 — a seguito delle nuove esigenze rilevate che vengono di seguito riportate con il relativo fabbisogno finanziario di:

Titolo	Soggetto attuatore	Importo
Analisi dell'assetto fisico del rio San Girolamo-Masoni Ollastu a seguito dell'evento di piena del 22 ottobre 2008:Rivisitazione e integrazione dello studio denominato Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, per la verifica della delimitazione delle fasce fluviali e per l'individuazione delle prime necessarie azioni (opere, vincoli e direttive), per il conseguimento di un assetto del corso d'acqua compatibile con la sicurezza idraulica del territorio e la salvaguardia delle componenti naturali e ambientali (A.T.I.)	Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (C.d.R. 00.01.05.01)	€.96.600,00
Analisi dell'assetto fisico del rio San Girolamo-Masoni Ollastu a seguito dell'evento di piena del 22 ottobre 2008:Rivisitazione e integrazione dello studio denominato Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, per la verifica della delimitazione delle fasce fluviali e per l'individuazione delle prime necessarie azioni (opere, vincoli e direttive), per il conseguimento di un assetto del corso d'acqua compatibile con la sicurezza idraulica del territorio e la salvaguardia delle componenti naturali e ambientali (Direzione di progetto)	Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (C.d.R. 00.01.05.01)	€.21.853,13
Ampliamento della banca dati pluviometrica della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna mediante digitalizzazione dei diagrammi pluviometrici giornalieri pluriannuali relativi alle stazioni di rilevamento presenti nell'intero territorio regionale	Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (C.d.R. 00.01.05.01)	€ 600.000,00
Elaborazione della banca dati pluviometrica della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna finalizzata all'aggiornamento delle curve segnalatrici di possibilità pluviometrica per l'intero territorio regionale	Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (C.d.R. 00.01.05.01)	€ 120.000,00
Attività di studio dei bacini idrografici finalizzata alla individuazione e definizione degli scenari degli eventi attesi, delle zone di allerta e delle relative soglie nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2008	Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (C.d.R. 00.01.05.01)	€.250.000,00

Ritenuto sulla base delle esigenze sopravvenute, di dover integrare e rimodulare per quanto sopra, i fondi già programmati con le citate ordinanze n. 9/2008 e n. 21/2009, con gli ulteriori fondi, pari a € 250.000,00 recati nell'U.P.B. S04.03.003 Cap. SC04.0344 (competenze bilancio 2010) oltre ai fondi già impegnati sulla competenza 2010 nel capitolo SC04.0340, necessari alla copertura finanziaria delle attività sopra individuate, a gravare sui seguenti capitoli così come indicato in tabella, al lordo degli impegni già assunti, costituendo, ai sensi dell'art. 9, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711/2008, apposito vincolo alle seguenti somme:

Capitolo	UPB	C.D.R.	Annualità	Importo
SC04.0340	S04.03.003	00.01.05.01	2008	**€.50.000,00** (di cui impegnati €.50.000,00)
SC04.0340	S04.03.003	00.01.05.01	2009	**€.46.600,00** (di cui impegnati €.46.600,00)
SC04.0344	S04.03.003	00.01.05.01	2009	**€.250.000,00**
SC04.0344	S04.03.003	00.01.05.01	2010	**€.250.000,00**
SC04.0345	S04.03.003	00.01.05.01	2008	**€.500.000,00** (di cui impegnati €.21.853,13)
SC04.0375	S04.03.004	00.01.05.01	2005	**€.60.000,00**
TOTALE				**€. 1.156.600,00**

Ritenuto inoltre di dover prevedere che le risorse di cui alla seguente tabella, qualora non impegnate entro l'esercizio 2010,

Capitolo	UPB	C.D.R.	Annualità	Importo Euro
Sc04.0344	S04.03.003	00.01.05.01	2009	250.000,00
SC04.0344	S04.03.003	00.01.05.01	2010	250.000,00
SC04.0345	S04.03.003	00.01.05.01	2008	478.146,87
SC04.0375	S04.03.004	00.01.05.01	2005	60.000,00

permangano nel conto dei residui del bilancio regionale, in deroga all'art. 60 della legge regionale n. 11/2006 e successive modificazioni e integrazioni, per essere utilizzate nell'esercizio successivo per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 della presente ordinanza;

Considerato che ai sensi dell'ordinanza n. 9/2008 per le attività in argomento la Direzione generale della presidenza della regione, Agenzia del distretto idrografico della Sardegna è stata individuata quale soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711/2008;

Considerato che l'Università degli studi di Cagliari - dipartimento di ingegneria del territorio è un centro primario della ricerca scientifica regionale e che ha il compito di promuovere e coordinare le attività di ricerca di base ed applicata nelle aree dell'idraulica, delle costruzioni idrauliche e marittime e dell'idrologia, oltre a svolgere, nell'ambito delle proprie competenze, attività di consulenza e di ricerca a favore di istituzioni ed enti pubblici e privati;

Considerato che il dipartimento di ingegneria del territorio svolge da più di quarant'anni attività di ricerca sull'idrologia e sulla pluviometria della Sardegna, producendo molti studi scientifici riconosciuti anche a livello internazionale e realizzando le curve segnalatrici di possibilità pluviometrica utilizzate attualmente per il dimensionamento idraulico delle opere sul territorio regionale;

Ritenuto di dover procedere, al fine della predisposizione dello studio «Elaborazione della banca dati pluviometrica della direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna finalizzata all'aggiornamento delle curve segnalatrici di possibilità pluviometrica per l'intero territorio regionale», ad attivare apposita collaborazione con l'Università di Cagliari - dipartimento di ingegneria del territorio, mediante accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990;

Ritenuto quindi di dare mandato alla direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna per la stipula dell'accordo di collaborazione sopra detto e per l'attivazione delle necessarie procedure amministrative al competente centro di responsabilità di spesa per la gestione delle pertinenti partite finanziarie;

Ritenuto altresì, di dare mandato alla direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna per l'avvio della idonee procedure amministrative per l'affidamento dello studio «Ampliamento della banca dati pluviometrica della direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna» mediante procedura aperta di gara ai sensi di legge;

Ritenuto di dover provvedere in conformità, disponendo specifica deroga alle norme regionali di contabilità per il vincolo delle somme necessarie al finanziamento delle attività programmate con la presente ordinanza;

Ordina:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa è rimodulata la programmazione delle linee di attività di cui alla ordinanza n. 9/2008 e all'ordinanza n. 21 del 17 dicembre 2009, così come di seguito elencato:

Titolo	Soggetto attuatore	Importo
Analisi dell'assetto fisico del rio San Girolamo-Masoni Ollastu a seguito dell'evento di piena del 22 ottobre 2008:Rivisitazione e integrazione dello studio denominato Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, per la verifica della delimitazione delle fasce fluviali e per l'individuazione delle prime necessarie azioni (opere, vincoli e direttive), per il conseguimento di un assetto del corso d'acqua compatibile con la sicurezza idraulica del territorio e la salvaguardia delle componenti naturali e ambientali(A.T.I.)	Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (C.d.R. 00.01.05.01)	€.96.600,00
Analisi dell'assetto fisico del rio San Girolamo-Masoni Ollastu a seguito dell'evento di piena del 22 ottobre 2008:Rivisitazione e integrazione dello studio denominato Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, per la verifica della delimitazione delle fasce fluviali e per l'individuazione delle prime necessarie azioni (opere, vincoli e direttive), per il conseguimento di un assetto del corso d'acqua compatibile con la sicurezza idraulica del territorio e la salvaguardia delle componenti naturali e ambientali (Direzione di progetto)	Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (C.d.R. 00.01.05.01)	€.21.853,13
Ampliamento della banca dati pluviometrica della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna mediante digitalizzazione dei diagrammi pluviometrici giornalieri pluriannuali relativi alle stazioni di rilevamento presenti nell'intero territorio regionale	Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (C.d.R. 00.01.05.01)	€ 600.000,00
Elaborazione della banca dati pluviometrica della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna finalizzata all'aggiornamento delle curve segnalatrici di possibilità pluviometrica per l'intero territorio regionale	Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (C.d.R. 00.01.05.01)	€ 120.000,00
Attività di studio dei bacini idrografici finalizzata alla individuazione e definizione degli scenari degli eventi attesi, delle zone di allerta e delle relative soglie nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2008	Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (C.d.R. 00.01.05.01)	€.250.000,00

Art. 2.

Per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 1 è disposto, ai sensi dell'art. 9, comma 2 dell' ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3711/2008, ad integrazione dei fondi già programmati con le citate ordinanze n. 9/2008 e ordinanza n. 21/2009, il vincolo dei fondi necessari all'integrale copertura finanziaria delle attività programmate, come riepilogato nella seguente tabella:

Capitolo	UPB	C.D.R.	Annualità	Importo
SC04.0340	S04.03.003	00.01.05.01	2008	**€.50.000,00** (di cui impegnati €.50.000,00)
SC04.0340	S04.03.003	00.01.05.01	2009	**€.46.600,00** (di cui impegnati €.46.600,00)
SC04.0344	S04.03.003	00.01.05.01	2009	**€.250.000,00**
SC04.0344	S04.03.003	00.01.05.01	2010	**€.250.000,00**
SC04.0345	S04.03.003	00.01.05.01	2008	**€.500.000,00** (di cui impegnati €.21.853,13)
SC04.0375	S04.03.004	00.01.05.01	2005	**€.60.000,00**
TOTALE				**€. 1.156.600,00**

Art. 3.

Le risorse di cui alla seguente tabella, qualora non impegnate entro l'esercizio 2010,

Capitolo	UPB	C.D.R.	Annualità	Importo Euro
Sc04.0344	S04.03.003	00.01.05.01	2009	250.000,00
SC04.0344	S04.03.003	00.01.05.01	2010	250.000,00
SC04.0345	S04.03.003	00.01.05.01	2008	478.146,87
SC04.0375	S04.03.004	00.01.05.01	2005	60.000,00

permangono nel conto dei residui del bilancio regionale, in deroga all'art. 60 della legge regionale n. 11/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, per essere utilizzate nell'esercizio successivo per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 della presente ordinanza.

Art. 4.

Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza è individuata, quale soggetto attuatore, la direzione generale Agenzia del distretto idrografico della Sardegna della presidenza della regione.

Art. 5.

È dato mandato alla direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna per la stipula dell'accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, con l'Università degli studi di Cagliari - dipartimento di ingegneria del territorio, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione dell'attività di interesse comune «Elaborazione della banca dati pluviometrica della direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna finalizzata all'aggiornamento delle curve segnalatrici di possibilità pluviometrica per l'intero territorio regionale» e per l'attivazione delle successive necessarie procedure amministrative in capo al competente centro di responsabilità di spesa per la gestione delle pertinenti somme finanziarie.

Art. 6.

È dato mandato alla direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna per l'avvio della idonee procedure amministrative per l'affidamento dello studio «Ampliamento della banca dati pluviometrica della direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna» mediante procedura aperta di gara ai sensi di legge.

Art. 7.

Per quanto non modificato dalla presente ordinanza restano ferme le disposizioni di cui alle ordinanze n. 9/2008 e n. 21/2009 citate in premessa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 23 settembre 2010

Il commissario delegato: CAPPELLACCI

10A11790

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEIMONOPOLI DI STATO

Annullamento di taluni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"IL TESORO DEL FARAONE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2884156	000	029
2884157	000	029
2904364	000	029
2904365	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MEGAMILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2612778	000	029
2612779	000	029
2612780	000	029
2612781	000	029
2612782	000	029
2612783	000	029
2612784	000	029
2718504	000	029
2718505	000	029
2718506	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"SBANCA TUTTO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1162668	000	029
1250919	000	029
1250920	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
169770	000	059
169771	000	059
169772	000	059
169773	000	059
169790	000	059
169791	000	059
8475242	000	059
8475243	000	059
8475244	000	059
8475245	000	059
8475246	000	059
8475247	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"TURISTA PER SEMPRE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
4436625	000	059
4436627	000	059
4436628	000	059
4436629	000	059
4436630	000	059
4561869	000	059
4561870	000	059
4561871	000	059
4561872	000	059
4561873	000	059
4561874	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PRENDI TUTTO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
5882495	000	059
5882496	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"UNA BARCA DI SOLDI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
467429	000	059
467430	000	059
467431	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"CACCIA AI TESORI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
679374	000	099
689667	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"AFFARI TUOI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2616472	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "DADO MATTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1238204	000	149
1249529	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "QUADRIFOGLIO D'ORO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
546445	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "BOWLING"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
500922	000	149
500923	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "OROSCOPO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1775733	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PORTAFORTUNA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1688941	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
225854	000	299
1238204	000	299

10A12018

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 2006/42/CE all'organismo Apave Italia CPM S.r.l., in Bienno.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 settembre 2010;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo Apave Italia CPM S.r.l., con sede legale in Via Artigiani, 63 - Bienno (BS), acquisita in atti in data 15 giugno 2010, prot. n. 71424, nonché la documentazione allegata;

l'Organismo Apave Italia CPM S.r.l., con sede legale in Via Artigiani, 63 - Bienno (BS), è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative a:

procedura di esame per la certificazione CE del tipo, di cui all'allegato IX, per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV direttiva 2006/42/CE:

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.

20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.

21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.

procedura di garanzia qualità totale, di cui all'allegato X, per i punti 1; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2; 3; 4; 4.1; 4.2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 12.1, 12.2; 13; 16; 17; 19; 20 e 21 di cui all'allegato IV direttiva 2006/42/CE.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

10A11792

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 2006/42/CE all'organismo Agenzia Europea per la Sicurezza S.r.l., in Cusago.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 settembre 2010;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo Agenzia Europea per la Sicurezza S.r.l., con sede legale in Via S. Antonio Abate, 11 - Cusago (MI), acquisita in atti in data 13 gennaio 2010, prot. n. 3785, nonché la documentazione allegata;

l'Organismo Agenzia Europea per la Sicurezza S.r.l., con sede legale in Via S. Antonio Abate, 11 - Cusago (MI), è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea

10A11794

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 2006/42/CE all'organismo ICE Istituto di Certificazione Europea S.p.A., in Anzola dell'Emilia.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 settembre 2010;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo ICE Istituto di Certificazione Europea S.p.A., con sede legale in Via Garibaldi, 20 - Anzola dell'Emilia (BO), acquisita in data 15 luglio 2010, prot. n. 90542, nonché la documentazione allegata;

l'Organismo ICE Istituto di Certificazione Europea S.p.A., con sede legale in Via Garibaldi, 20 - Anzola dell'Emilia (BO), è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX ed alla procedura di garan-

zia qualità totale di cui all'Allegato X per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

12.1 locomotive e benne di frenatura;

12.2 armatura semovente idraulica.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto.

19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.

20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.

21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).

23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

10A11795

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 2006/42/CE all'organismo I.C.E.P.I. Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.A., in Piacenza.

Con Decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 settembre 2010;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo I.C.E.P.I. Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.A., con sede legale in via Paolo Belizzi, 29/31/33 - Piacenza, acquisita in atti in data 11 maggio 2010, prot. n. 48450, nonché la documentazione allegata;

l'Organismo I.C.E.P.I. Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.A., con sede legale in via Paolo Belizzi, 29/31/33 - Piacenza, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX ed alla procedura di garanzia qualità totale di cui all'Allegato X per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

12.1 locomotive e benne di frenatura;

12.2 armatura semovente idraulica.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto.

19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.

20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.

21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).

23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

10A11796

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 2006/42/CE all'organismo RINA Service S.p.A., in Genova.

Con Decreto del Direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico e del Direttore Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 settembre 2010;Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo RINA Service S.p.A., con sede legale in Via Corsica, 12 - Genova, acquisita in atti in data 12 marzo 2010, prot. n. 8973, nonché la documentazione allegata;

l'Organismo RINA Service S.p.A., con sede legale in via Corsica, 12 - Genova, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX ed alla procedura di garanzia qualità totale di cui all'Allegato X per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11.Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

12.1 locomotive e benne di frenatura;

12.2 armatura semovente idraulica.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto.

19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.

20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.

21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).

23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione Europea.

10A11797

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 2006/42/CE all'organismo ICIM S.p.A., in Sesto S. Giovanni.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 settembre 2010;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo ICIM S.p.A., con sede legale in via Don Enrico Mapelli, 75 – Sesto S. Giovanni (Milano), acquisita in atti di questo Ministero in data 15 giugno 2010, prot. n. 71163, nonché la documentazione allegata;

l'Organismo ICIM S.p.A., con sede legale in via Don Enrico Mapelli, 75 – Sesto S. Giovanni (Milano), è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

1.Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

12.1 locomotive e benne di frenatura;

12.2 armatura semovente idraulica.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto.

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).

23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione Europea.

10A11798

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 2006/42/CE all'organismo PRO-CERT S.r.l., in Sassuolo.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 settembre 2010;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo PRO-CERT S.r.l., con sede legale in via Madrid, 10 – Sassuolo(Modena), acquisita in atti in data 1º luglio 2010, prot. n. 81350, nonché la documentazione allegata;

l'Organismo PRO-CERT S.r.l., con sede legale in via Madrid, 10 – Sassuolo (Modena), è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione Europea.

10A11799

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 2006/42/CE all'organismo E.L.T.I. S.r.l., in Roma.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 settembre 2010;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo E.L.T.I. S.r.l., con sede legale in via A. Bargoni, 8 – Roma, acquisita in atti in data 24 giugno 2010, prot. n. 78547, nonché la documentazione allegata;

l'Organismo E.L.T.I. S.r.l., con sede legale in via A. Bargoni, 8 – Roma, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione Europea.

10A11800

Voltura di concessione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica

Con decreto del 22 settembre 2010, il Ministro dello sviluppo economico ha volturato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Parma, dalla società ENIA S.p.A. alla società AEM Torino Distribuzione S.p.a.

10A11990

Consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, inerente la copertura NGA del territorio da parte degli operatori di rete di comunicazione elettronica.

Si rende noto che ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è indetta la consultazione pubblica riguardante la copertura NGA (Next Generation Access) del territorio da parte degli operatori di rete di comunicazione elettronica - comunicazioni della Commissione europea n. 2009/C 235/04 e 245/2010.

L'esposizione dei contenuti della consultazione, l'invito a formulare osservazioni, i dati riguardanti il responsabile del procedimento ed ogni altra utile informazione sono pubblicati sul sito internet del Ministero (http://www.comunicazioni.it/) e sono disponibili presso la Divisione 1ª della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione, viale America n. 201 - 00144 Roma.

Tutti i soggetti interessati sono invitati a far pervenire i propri contributi, compilando il predisposto questionario, nei termini e con le modalità indicate nella suddetta documentazione.

10A12035

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 2006/42/CE all'organismo EURO-CERT S.r.l., in Granarolo dell'Emilia.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 settembre 2010;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo Eurocert S.r.l., con sede legale in Via dell'Artigianato, 30 - Granarolo dell'Emilia (BO), acquisita in atti in data 4 marzo 2010, prot. n. 4827, nonché la documentazione allegata;

l'Organismo Eurocert S.r.l., con sede legale in Via dell'Artigianato, 30 - Granarolo dell'Emilia (BO), è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

10E11793

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-237) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.